

TORNATA DEL 1° MAGGIO 1867

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* — Risultamento di una votazione per la nomina di un commissario. — Il presidente nomina una Giunta per l'accompagnamento a Napoli della salma del deputato Poerio. — Congedo. — Ad istanza del deputato La Porta l'interpellanza sulle ferrovie della Sardegna non ha seguito. — Continuazione della discussione generale dello schema di legge per modificazioni alla legge sull'imposta della ricchezza mobile ed entrata fondiaria — Considerazioni diverse dei deputati Monti Coriolano, Gigante, Garau, Zuradelli e Melchiorre. — Presentazione di uno schema di legge per il riordinamento dell'esercito. — Ozione del deputato Galati. — Risposte del commissario regio al deputato Melchiorre — Osservazioni del relatore Accolla, e avvertenza del ministro De Blasiis — Emendamento del deputato Rega all'articolo 1, oppugnato dal deputato Cappellari — Emendamento e voto motivato dal deputato Lovito — Opposizioni dei deputati Comin e Cortese all'articolo della Commissione, e parole in favore dei deputati La Porta, Cappellari e Ferraris — Rinvio della discussione a domani. — Nomina fatta dal presidente dei commissari per l'inchiesta sulle condizioni della città e provincia di Palermo.

La seduta è aperta al tocco e mezzo.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

BERTEA, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

11,456. Magliano Pietro e Michele fratelli, residenti in Castagnole di Piemonte, ricorrono per ottenere di essere risarciti dei gravi danni avuti per effetto di una sentenza pronunciata a loro carico e per la mancata produzione in giudizio di titoli a tempo debito per fatto dei rappresentanti legali.

11,457. Il municipio di Anghiari, in Toscana, fa adesione al voto espresso da quello di Casellina e Torri, relativo al sistema d'esazione delle imposte dirette col mezzo dei camarlinghi comunali.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Annunzio il risultamento della votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario di vigilanza alla biblioteca della Camera:

Votanti	218
Messadaglia ebbe voti . .	127
Macchi	80
Nulli	11

Rimase quindi eletto l'onorevole Messadaglia.

Avendo il municipio di Napoli manifestato il desiderio che le spoglie del nostro collega Carlo Poerio

siano colà trasportate, l'ufficio di Presidenza mi ha incaricato di nominare una deputazione che adempia l'ufficio di accompagnarle.

Io ho quindi nominato gli onorevoli Pisanelli, Crispi, D'Ayala, Massari Giuseppe e Cavalli.

L'onorevole Villani della Polla, per interessi di famiglia e per affari gravissimi, domanda un congedo di 20 giorni.

(È accordato.)

(Gli onorevoli Gigante e Vollaro prestano giuramento.)

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sopra l'interpellanza del deputato Salaris sulla costruzione delle ferrovie della Sardegna.

La parola spetta all'onorevole La Porta per una mozione d'ordine.

MOZIONE DEL DEPUTATO LA PORTA.

LA PORTA. Io prego l'onorevole Salaris a non continuare l'interpellanza da lui mossa al ministro dei lavori pubblici, ma a volersi tenere pago delle dichiarazioni che ha fatte il signor ministro, e che possono farci sicuri che la questione nell'interesse della Sardegna sarà seriamente studiata.

Il signor ministro non ha pregiudicata quell'altra questione che è entrata come un elemento inaspettato e forse poco opportuno nella discussione della sua interpellanza.

Io non credo che colla continuazione della discussione, e molto meno con un voto si venga a pregiudicare una questione, la questione dei rapporti tra la società delle ferrovie sarde e lo Stato; questione che in parte deve stare innanzi ai tribunali, e in parte, perchè riguarda provvedimenti a prendere, deve essere maturamente studiata dal ministro dei lavori pubblici, e seriamente discussa dalla Camera.

Io ritengo che la questione delle società ferroviarie in Italia è un'altissima questione, e per l'interesse economico del paese e per l'interesse dello Stato e per l'interesse del credito pubblico; io credo che, dopo che il signor ministro delle finanze avrà presentata la sua situazione e i provvedimenti urgenti a prendere per salvarci dai pericoli che sono minacciati alla finanza italiana, egli non potrà sollevare la questione del credito italiano, se non verrà a toccare questa gravissima questione dei rapporti delle finanze colle società ferroviarie, e allora con progetti seri, che tronchino gli espedienti che pel passato a nulla hanno giovato per la continuazione dei lavori e per la solidità delle ferrovie chiuda le porte agli sborsi poco fertili che lo Stato ha fatti; è in questo senso che, nella certezza che l'interesse della Sardegna sarà soddisfatto, e che il deputato Salaris avrà ottenuto colle sue parole dei risultati utili a quelle provincie che interessano tutta l'Italia, io lo prego di desistere dalla parola, e prego la Camera di chiudere questa discussione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola ritengo che la Camera approvi la mozione fatta dall'onorevole La Porta, quindi l'incidente sull'interpellanza dell'onorevole Salaris è esaurito.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PER L'IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE E SULL'ENTRATA FONDIARIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama il seguito della discussione generale sul progetto di legge per modificazioni alla legge sull'imposta della ricchezza mobile e alla tassa sull'entrata fondiaria.

Essendo presenti due signori ministri, credo che si possa procedere oltre in questa discussione, e do facoltà di parlare all'onorevole Monti Coriolano.

MONTI CORIOLANO. Signori, io accetto il progetto di legge modificato dalla Commissione quale espediente puramente temporaneo e transitorio. L'oppugno in ciò che, a mio avviso, preoccupa e pregiudica l'avvenire, ed in ciò che conosco non conferire all'assetto razionale, equo e stabile delle nostre imposizioni dirette.

Da che il Ministero passato non mandò ad effetto una legge importante, od a meglio dire, quella parte importante di legge concernente i provvedimenti finan-

ziari che prese comunemente nome di tassa del 4 per cento; e dappoi che invece il signor ministro Depretis venne a proporre la diminuzione di questa tassa al 2 e mezzo per cento, era chiaro, era naturale che ciascuno si domandasse che cosa profitterebbe l'erario per siffatta diminuzione e variazione. S'impinguerrebbe egli, l'erario, per le liquidazioni inerenti alle dichiarazioni che sono indispensabili alla percezione della tassa sull'entrata netta fondiaria? La Commissione ha esposto nettamente alla Camera i gravi argomenti che militano in proposito, ed io credo potermi interamente riportare alla sua relazione, e non ho in questo particolare da aggiungere parola. Anzi mi pare che fosse vero effetto di patriottismo, così negli uffici, come nella Commissione, il guardare soprattutto al profitto dell'erario, nel proporre addirittura l'aumento di due decimi sull'imposta fondiaria sì dei terreni e sì dei fabbricati.

Se non che impartite queste sincere lodi, mi pare che si possa far luogo un poco alla critica. A me pare che si possa investigare in qual modo e con quali mezzi la Commissione pensa di raggiungere il suo intento, ossia l'applicazione dei $\frac{2}{10}$ di gravame sopra le attuali imposizioni dirette dei fondi rustici ed urbani.

Anche a questo riguardo la Commissione è esplicita col nuovo articolo 1 che introduce nella legge riformata, ove manifestamente espone il modo come pensa raggiungere l'intento stesso, e ne formula precisamente il concetto. Io non starò a spiegare questo concetto, poichè esso è dichiarato bastantemente negli atti che ciascun deputato ha sotto gli occhi. Piuttosto mi permetterò un commento tirando, quasi direi, le conseguenze che scaturiscono dallo enunciato articolo aggiunto.

Parmi adunque manifesto, e cosa di fatto, che l'operato della Commissione produca i seguenti effetti:

1° Arresta il corso della perequazione della imposta prediale, stabilita con tanto studio e fatica nel 1864, in più e più compartimenti che sono noti alla Camera; 2° si viene a caricare enormemente la proprietà tanto dei terreni, quanto dei fabbricati; e questo carico credo che riesca molto più sensibile rispetto ai fabbricati, i quali hanno un censo recente, e fondato sulla rendita effettiva; 3° mi pare che quella proposta intralci e conturbi l'ordinamento delle imposte dirette, a che si era manifestamente cercato di dare sesto con la tassa sull'entrata agraria.

Laonde sembra a me che si vada incontro a più di un inconveniente, che si commettano cose non giuste, ed anche, aggiungerò (mi sia permessa l'espressione), si proceda ad atti impolitici.

Che per me è atto impolitico l'annullamento di una legge recentissima, compilata con tanta solennità e con forme straordinarie nella metà del 1866; legge importantissima, e base manifestamente di un nuovo sistema, a fronte dei termini di provvisorietà, coi quali si credette palliarla per renderla appunto più accetta,

o almeno più facile ad essere approvata. Parmi altresì atto impolitico che venga alterata la legge del 1864, la quale stabiliva la perequazione fondiaria in tutto il regno, riponendo in forse gli effetti, se non la giustizia, di quella perequazione, che tutti sanno quanto contrasto, quanto travaglio, quante difficoltà incontrò per essere stabilita. Parmi ancora che col mezzo adottato dalla Commissione, si vengano ad escludere lamenti da una parte soltanto e non dall'altra, che cioè si quietino i lamenti sollevati dai tassati sulla proprietà, mentre che e' non sono in fondo differenti da quelli messi innanzi dai contribuenti sulla ricchezza mobile. Di qui sembrami derivare, ed avere origine un *quid* che quasi rassomiglia a privilegio e a distinzione di classe.

Venendo poi a parlare di ciò che reputo non giusto, tale mi si appresenta soprattutto il fatto onde, a senso della Commissione, i compartimenti catastali accresciuti di contingente mediante la perequazione dell'imposta fondiaria del 1864, oggi si sgravino mentre altri si vanno ad aggravare.

Trovo che i due decimi di aumento, nullostante la perequazione compartimentale ritenuta esatta, accrescano la sproporzione che esiste, non già da compartimento a compartimento, ma al certo, come a tutti è noto e da tutti è ammesso, ove più ove meno, da provincia a provincia, da comune a comune, da plaga a plaga, da proprietà a proprietà di ciascun compartimento.

L'aumento dei due decimi sull'imposta equivale ad un aumento del venti per cento; e se dapprima quelle disuguaglianze e sproporzioni erano tollerabili, oggi che sono così rincarate, potrebbero anche reputarsi non tollerabili agevolmente. Per la qual cosa quei contribuenti che ingiustamente sono gravati per disuguaglianze da tutti riconosciute e confessate, mentre si aspettavano il meglio, ora vengono ad incontrare sicuramente il peggio.

Inoltre mi sembra ingiusto per massima che la proprietà fondiaria già tanto aggravata dalle tasse vigenti, venendo queste ad aumentare facciano diversificare maggiormente la condizione dei proprietari agiati, voglio intendere di quelli che non hanno passività e debiti nel loro patrimonio, in confronto a quelli che di queste passività e di questi debiti sono gravati. Tale riflessione pare a me che venga corroborata dal fatto che, mentre nelle tasse dirette, mercè l'introduzione dell'imposta sulla ricchezza mobile, tutti i cittadini contribuiscono in ragione della loro entrata netta, i soli proprietari sono trattati diversamente. E questa non pare cosa di poco momento qualora si rifletta alla massa ingente di gravami ipotecari che la stessa Commissione ha posto bellamente in luce, dando a ciascuno di noi l'opportunità di prendere tal cosa nella debita considerazione.

È manifesto che un terzo circa della rendita complessiva fondiaria viene ad essere, come a dire, assor-

bita dagli interessi di quelle passività; per lo che di altrettanto si può inferire che ne venga aggravata la imposta a carico della massa dei contribuenti. Ma l'aggravio singolarmente va a cadere sopra quelli che della quota relativa alle passività dovrebbero essere franchi.

Il complesso delle esposte considerazioni dimostra che tutto tende a maggiormente colpire i territori meno feraci, meno avanzati in agricoltura, e che un esonero derivi ai proprietari che dall'epoca della fondazione dei contratti in poi hanno bonificato largamente le terre in confronto di quei proprietari che non sono stati in caso di poter ciò conseguire anche per causa di sterilità dei possessi e dei territori in cui tengono i loro beni.

Sotto altro aspetto riguardando poi il progetto della Commissione in quanto esclude la tassa sull'entrata segnatamente a riguardo delle denunce, parmi ancora che sia quasi un atto di parzialità che, mentre tutti gli altri cittadini sono costretti per la tassa di ricchezza mobile alla dichiarazione delle loro entrate e passività, la classe dei possidenti ne voglia, come a forza e con pretesti, andare esente. Di qui procede manifestamente una varietà di trattamento, un'esigenza speciale, ed il cielo disperda il timore di vedere in questo un seme di sospetti e di disaccordi sociali.

Ma in particolare mi piace di richiamare l'attenzione della Camera sulla pecca, che io credo capitale, del proposito di esentare la proprietà fondiaria dalla tassa sull'entrata, quella cioè che il suo corrispettivo, ossia la tassa cosiddetta di ricchezza mobile, non si estenda a tutti coloro a cui si dovrebbe applicare.

Lochè si viene a verificare indispensabilmente col l'adozione dei due decimi di sovrimposta catastale invece di quella tassa; attesochè il particolare carattere di tale partito si è quello di esentare da un ulteriore gravame, oltre la fondiaria, il proprietario che è al tempo stesso coltivatore di fondi e che perciò dovrebbe essere anche soggetto all'imposta mobiliare, siccome avviene pel colono, e per chiunque abbia interesse o parte sugli affari rurali. A me questa pare la colpa massima del sistema erroneo adottato di tassa sulle industrie che manifestamente si appalesa di sua natura e che credo con nessun palliativo possa venire impugnata.

Da tutto ciò cosa si può concludere? Che un ricco proprietario non pagherà in ragione di sua ricchezza, mentre il suo maestro di casa, il suo inserviente, il suo stipendiato paga, mi si passi l'espressione, in ragione di sua povertà, perchè credo sia vera povertà il vivere dei raccolti del suolo che le proprie fatiche fanno produrre, o con stipendi inferiori alle lire 1000.

Io conosco ed antivedo tutte le obiezioni che si possono fare ai rilievi che mi sono fatto animo di esporre, ma non mi pare qui luogo di entrare a confutarle. A dire il vero sembra che ogni divergenza di-

penda dall'opinione invalsa di non farsi ragione giusta dell'indole reale dei catasti trascendendo, direi quasi, la loro essenza e il loro ufficio. Coi catasti è impossibile di raggiungere nemmeno lontanamente il reddito effettivo delle terre e molto più la variazione in grande dei loro progressivi aumenti e deterioramenti. Il catasto accomodato anche oggi e in qualunque epoca in modo egregio e in un modo, direi quasi, neppure da sperarsi dopo un breve corso di tempo, per sua natura, non può più rispondere ai fini per cui fu istituito.

Se non che questa è questione talmente speciale e tecnica, che viene come a sottrarsi alla competenza di chi non è realmente addentro nei mezzi pratici e positivi, solo possibili, con i quali si può formare un catasto di territorio.

Sembra poi a me che i possidenti disconoscano il proprio interesse rigettando la tassa sull'entrata e sopportando invece l'aumento della fondiaria, il quale imprevedibilmente va a carico del valore del fondo, ossia tende a depreziarlo. Laddove ammessa la tassa agraria, essa in conclusione viene a produrre l'effetto di assicurare quel valore stesso, nel senso che dal momento che la tassa fissa sopra il catasto avendo parallela a sè un'altra tassa mobile, questo solo fatto induce la certezza e l'assicurazione che a qualunque bisogno dell'erario essa tassa mobile possa venire accresciuta e non mai la fondiaria, che influisce sul valore dei fondi. Per quanto non lautamente, io sono proprietario e non posso non rispettare e non sostenere i diritti e gli interessi della proprietà.

Mi guardi il cielo dall'aver diverso intento. Posso prendere adunque equivoco, ma lo scopo mio è di conciliare gl'interessi della proprietà con quelli dell'erario e colla giustizia distributiva verso tutti i contribuenti, e di procurare il soddisfacente assetto delle imposizioni dirette.

Dalle cose che mi sono ingegnato di esporre discende, a parer mio, che la tassa agraria non è che un'utile e necessaria trasformazione, non un aggravio dell'imposta prediale, ed è una trasformazione indispensabile dopo l'introduzione della tassa mobiliare. Io ritengo che tanto la tassa sulla ricchezza mobile, quanto quella sull'entrata, che è il suo corollario, debbano correre parallele, l'una per riferirsi alla fondiaria e colpire il valore del fondo, l'altra per accomodarsi alla diversa agiatezza dei proprietari, a seconda delle vicissitudini di questa stessa agiatezza.

Se la tassa sulla ricchezza mobile si limitasse alla vera ricchezza realmente conosciuta sotto questo titolo, credo anch'io che questa ricchezza potrebbe paragonarsi alla territoriale. Ma in fatto noi la vediamo quella tassa estesa al colono, all'artiere, allo stipendiato. Dopo di che mi sia permesso di domandare, se non sia una vera tassa sull'entrata. Ed essendo una vera tassa sull'entrata, come esentarne la proprietà? Per qual ragione?

Forse perchè questa paga già la fondiaria? Ma io credo che se il proprietario ha diritto di volere che la fondiaria sia limitata, non ne viene però la conseguenza che egli non debba, come qualunque altro cittadino, pagare quell'altra tassa. E *transeat* la compensazione che poteva supporre tra l'eccesso dell'una e l'esenzione dall'altra, se la tassa sulla ricchezza mobile restasse nei limiti in cui fu istituita nel 1864. Tutti sanno quanto allora fosse mite questa tassa: non raggiungeva neppure i trenta milioni. Ma oggi, cresciuta a novanta milioni, come passare sopra al fare il debito raffronto di quanto prima fu omissa, come non estenderne il vigore su tutta la cittadinanza?

E se per supplire a questo vuoto, che in fondo tutti riconoscono, e che la Commissione stessa venne a confermare col proporre l'aumento dei due decimi che stiamo per discutere, questi si approvano, s'incorre in tutti gli inconvenienti che ho denunciato. Essi non meno daranno a dire delle denunce di entrata, ad evitare le quali furono incontrati, e certo con più fondamento. Che le sproporzioni e gli errori di massima danno di lor natura grandi appigli alla critica e maggiore esca alla disapprovazione.

Io credo adunque che la tassa sulla entrata agraria sia la conseguenza di un corollario della tassa sulla ricchezza mobile. Secondo il mio modo di vedere, non so concepire che non debbano sussistere od entrambi o nessuna. Se i lagni si suscitavano per la tassa agraria, esistono anche per la ricchezza mobile. Col progetto che abbiamo sott'occhio si vengono a far cessare i lagni degli uni e non quelli degli altri.

Circa anche il fastidio delle denunce, ossia delle dichiarazioni delle entrate nette, cessato pei padroni, durerà pei coloni, durerà pegli addetti, per tutte le basse classi della popolazione. Per questa gli incomodi saranno più sensibili, gli scapiti assai più valutabili. Di più parvente diversità di trattamento.

Io mi preoccupo di questo: vorrei ingannarmi; ma temo assolutamente delle conseguenze che possono derivare dalle deduzioni che sono venute esponendo.

Allo stato delle nostre finanze è chiaro per tutti essere impossibile di fare a meno della tassa sulla ricchezza mobile; ma dacchè questa tassa sulla ricchezza mobile contiene già il germe della tassa sull'entrata netta dei contribuenti, egualmente questa tassa bisogna estenderla all'entrata netta dei proprietari. Da ciò pare a me che non derivi un male, perchè, estesa a tutti i contribuenti e bene regolata questa tassa dell'entrata, la credo un ottimo mezzo di perequare le imposizioni dirette e portare un vero assetto nel nostro sistema tributario. Anch'io penso essere un'utopia la tassa unica sulla rendita, ma il disporre di una tassa accomodata all'entrata netta della cittadinanza è per fermo un grande vantaggio, un ottimo ordigno per le finanze di cui valersi ad ogni circostanza, e tale da non rinunciarvi per alcun riguardo.

L'antipatia degl'Italiani per conseguire questo intento, l'antipatia cioè per le denunce e lo svelamento delle passività, parmi che sia contrabbilanciata dai vantaggi derivanti dall'istituzione del relativo censo, di questa base generale di perequazione e d'imposizione. Io vi scorgo un fonte di ordinamento e di semplificazione, e soprattutto il mezzo di risolvere lo impegno preso rispetto alla perequazione catastale. Se ci priviamo di questo mezzo, non comprendo come vogliamo giungere alla perequazione catastale stabile che fino da ora è sancita in forza della legge del 1864. Ma su questo particolare mi riservo di prendere ulteriormente la parola.

Pur nondimeno, se si potesse abbandonare la tassa sulla ricchezza mobile, io converrei che dovesse abbandonarsi la tassa sull'entrata; e con questo vengo a confessare che i fastidi, gl'inconvenienti delle denunce, non sono piccoli. Se non che, a ben riflettere, questo è l'unico lato debole dell'imposta, fuori del quale rimangono tutti i vantaggi.

Io crederci quindi che fosse quasi indispensabile, come corollario accessorio della tassa sulla ricchezza mobile, di seguitare a mantenere vigore alla tassa sull'entrata fondiaria. Ma in oggi non esigo tanto; mi limito a che non sia bruscamente troncato l'adito a ciò che mi sembra il meglio, non venga preoccupato l'avvenire, fatto un passo indietro, ed impedita la razionalità ed il progresso delle nostre imposizioni. Diversamente mi sembra che l'uguaglianza in faccia ai tributi venga necessariamente conculcata, e segnatamente in faccia a tributi diretti. I quali, essendo sensibili a tutti, e sopra i quali essendo facile a tutti fare i confronti, è molto più facile il valutarli e farvi i commenti. Mi pare che non siano astruserie, sofisticherie e sottigliezze gli argomenti che sono andato esponendo. Mi sembra invece che gl'inconvenienti siano gravi e che meritino tutta la riflessione della rappresentanza nazionale, sieno tali insomma che non si possa sopra di essi transigere.

È previdenza ancora del vero e del bene che mi spinge a fare queste considerazioni. Comprendo benissimo che la Camera riflettendo alla disapprovazione che incontrò nel paese la tassa sull'entrata fondiaria, non è per aderire certo alle mie riflessioni; ma essa mi terrà per iscusato se, avendo profonda convinzione, mi sono permesso di esternarla francamente. Tacendo mi avrebbe sembrato, direi, di commettere una vigliaccheria. Tutti possono comprendere il coraggio che vi ha voluto di alzare la voce su questa materia, opponendosi alla corrente ed urtando contro la impossibilità.

Non avendo io abbastanza bene adombrato l'argomento grave ed importante impresso a trattare, potrei temere pur troppo di essere frainteso e travolto nel turbine della disapprovazione generale.

Non per poco, bensì, signori, credetemi mi sono

esposto a tanto. Mi avete sopportato a fronte di sicura prevenzione contraria, e ve ne sono grato. Spero che con eguale cortesia mi lascierete svolgere l'emendamento e l'aggiunta che conoscete; ed allora se non benignamente esaudito, sarò almeno più in caso di essere compreso nella portata pratica degl'intendimenti che reputo utili al paese, alle istituzioni.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe all'onorevole Bembo, ma siccome ha ritirato il suo emendamento do la parola all'onorevole Cancellieri.

BEMBO. Domando la parola solo per spiegare le ragioni per cui ho ritirato il mio emendamento.

Esso constava di due parti: la prima riguardava la sovrimposta sulla rendita fondiaria; la seconda sulla trattenuta della tassa sulla rendita pubblica la quale deve essere modificata per la legge 14 luglio 1864.

Siccome ambe le proposte sono insieme collegate, e la discussione della seconda potrebbe ritardare l'approvazione della legge che urge sia sancita ed attuata al più presto possibile, così ho creduto di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cancellieri.

CANCELLIERI. Cedo il turno della parola all'onorevole Gigante, il quale desidererebbe parlare prima di me.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Gigante.

GIGANTE. Ho ascoltato con meraviglia che mentre l'egregio mio amico, l'onorevole Monti Coriolano, ha dichiarato che accettava il controprogetto della Commissione, è venuto poi facendone tale una critica, la quale si è certamente tramutata in apologia dell'antica legge, che ora si vuole abolire.

Egli è venuto a propugnare da capo il sistema delle dichiarazioni, sia in modo assoluto, sia parzialmente, riproducendo a un dipresso anche il sistema della opzione: il che appare ancora più chiaro, quando si ponga mente all'emendamento che è stato da lui sottoscritto.

A quanto pare egli non ha valutato abbastanza le gravi ragioni, per le quali quel sistema merita di essere riprovato e condannato.

Da me, e da tutti coloro che combattono il sistema delle dichiarazioni, non è già che in teoria e in astratto si ritenga questo sistema per irragionevole, per ingiusto; tutt'altro. Egli è che in pratica ed in concreto si è avuto e si ha il profondo convincimento che debba riuscire, come dolorosamente è riuscito, inopportuno, inefficace, pericoloso ed anche ingiusto.

Da questo lato fu combattuto nella passata Legislatura il sistema delle dichiarazioni; da questo lato, e spero con miglior successo, viene combattuto al presente.

L'ex-ministro delle finanze, l'onorevole commendatore Scialoja, allorchè nella passata Legislatura si fece a proporre la sovrimposta straordinaria del 4 per 100

sull'entrata fondiaria, aveva in animo di conseguire un doppio scopo. In primo luogo, come è naturale, voleva, mercè questa sovrimposta, far entrare una data somma nelle casse dello Stato. In secondo luogo voleva in quell'occasione, mercè le dichiarazioni, spiarsi la via ad un catasto generale, per raggiungere quandochessia una perequazione, il meno che fosse possibile inesatta.

Il suo disegno era infetto dal vizio, che ha accompagnato non poche misure e provvedimenti governativi dal 1860 in qua, vizio derivante dalla smania, più che dal desiderio, di voler far troppo in poco tempo.

Innamorato e tratto da un principio di giustizia, che ciascuno di noi certamente fa voti perchè presto trionfi, il principio cioè di una perequazione meno inesatta, se non del tutto perfetta, l'illustre statista congiunse insieme cose tra loro disparatissime.

Egli voleva una sovrimposta straordinaria e perciò solo d'indole temporanea e transitoria; ed intanto si appigliava ad un modo di riscossione, che pel suo carattere non poteva esser posto in opera tumultuariamente e sul tamburo, ma aveva bisogno d'indagini, di esami, di studi e di appuramenti infiniti.—Voleva la prontezza della riscossione, e intanto si atteneva ad un sistema, che addimandava tempo immenso. — Voleva le minori spese possibili di esazione, ed adottava un sistema, che doveva assorbire per via buona parte di ciò che si sarebbe dai contribuenti pagato.— Voleva anzitutto, e doveva volere accarezzare, e molcire gli animi dei contribuenti per invogliarli ai nuovi sacrifici, o per fare che ne sentissero meno il peso; ed intanto con un sistema di dichiarazioni assai più gravoso, assai più molesto portava, come ha portato, la loro irritazione al colmo.

Ond'è che il principio della somma giustizia, che indubitatamente informava il suo sistema, doveva convertirsi, e si è difatti convertito, nel principio opposto, nel principio cioè della somma ingiustizia.

In questo scoglio egli urtò, e vi si urterà mai sempre che non si osservi, come non fu osservato in allora, un altro principio importantissimo, il principio dell'opportunità. Non vi ha cosa, o signori, che più di questa debba stare a cuore di tutti coloro che hanno l'onore di sedere nell'Aula parlamentare. Non vi ha cosa che più di questa debba stare a cuore di coloro che nei Consigli della Corona sono chiamati a reggere le sorti del paese. Il principio della opportunità non si viola mai impunemente. Questa grande legge non vuole essere meno religiosamente osservata nella politica interna di quello che la sia nella politica esterna.

Se scevri da ogni preoccupazione, rifacciamo freddamente il conto dal 1860 in qua, avremo occasione di vedere e toccare con mano che la maggior parte degli errori che si sono commessi, e quindi delle que-rele degli Italiani, non sempre ingiuste, muove appunto

da questa cagione, cioè dall'essersi perduta di vista la legge della opportunità.

Nella passata Legislatura, la minoranza, della quale io ebbi l'onore di far parte (minoranza che, per un deplorabile equivoco, e per quattro voti soltanto, non addivenne maggioranza legale), oppose al sistema delle dichiarazioni una viva resistenza, così negli uffici, come nella Camera; non già perchè avesse ritenuto che in teorica e in astratto fosse irragionevole ed ingiusto; tutt'altro; ma perchè riconobbe sin d'allora che questo sistema sarebbe riuscito, nella pratica, inefficace, pericoloso, funesto. Essa prevedeva e presentiva tutti i danni che sarebbero derivati dall'attuazione del malaugurato sistema; danni tanto più gravi, in quanto le dichiarazioni per l'accertamento della entrata fondiaria presentavano maggiori inviluppi, maggiori difficoltà, maggiori molestie, che non erano quelle incontrate per l'accertamento della ricchezza mobile.

La esperienza ha dolorosamente dimostrato come quella minoranza non si fosse ingannata, e come giustissime fossero state le sue preoccupazioni. All'attuazione del maledetto sistema delle dichiarazioni un grido unanime si è elevato dall'uno all'altro capo d'Italia, e fin là nelle provincie subalpine, dove questo sistema si riteneva da moltissimi che sarebbe riuscito non solo meno sgradito, ma anche accetto ed acclamato. È là il discorso dell'onorevole Sella ai suoi elettori di Cossato che fa fede della grande avversione di quelle popolazioni al sistema delle dichiarazioni. È là l'onorevole Mellana, uno dei componenti della Commissione, che attesta la uguale o maggiore avversione dei suoi elettori di Casale. E questa è prova che meglio di ogni altra vale a dimostrare i vizi, che radicalmente infettano il sistema delle consegne, se esso è perfino rigettato da coloro che a preferenza avrebbero potuto trarne profitto.

In taluni punti della penisola il perturbamento è stato sì grave, e si è palesato in atti così minacciosi, che il Governo non ha potuto fare a meno di preoccuparsene seriamente. Esso si è trovato ridotto alla dura necessità di aprire l'animo dei contribuenti alla speranza che il sistema delle dichiarazioni sarebbe ben presto abolito.

Badiamo, o signori, che queste speranze non vengano deluse. Le conseguenze che ne potrebbero derivare sarebbero assai più gravi che oggi non si crede.

A tutti gli inconvenienti del sistema delle dichiarazioni il nuovo schema di legge, presentato dal ministro delle finanze, intendeva di apportare riparo. Ma esso non vi riparava interamente, poichè lasciava in parte sussistere il sistema delle dichiarazioni; e per giunta veniva a stabilire il principio dell'ozione, principio che non merita meno di essere riprovato e condannato. Questo principio è poco conforme a ragione; è poco conforme alla dignità del Governo; è poco conforme ai principi di legalità, e di giustizia.

È deplorabile senza dubbio che una legge fatta ieri abbia a disfarsi oggi. L'autorità del Governo, che ciascuno di noi, a qualunque banco della Camera si segga, deve mantenere salda come torre di salvezza, l'autorità del Governo, in questo caso, non può che scapitarci. Nulla di peggio che questo continuo rimutar di leggi, il quale non solo offende la dignità e l'autorità del Governo; ma rendendo incerto ed oscillante l'esercizio dei diritti, e l'adempimento degli obblighi dei cittadini, turba la società tutta quanta, e la scuote da' suoi cardini.

Bisogna dunque andar cauti e adagio nel mutar le leggi; ne convengo. Ma qui siamo messi al bivio; qui tra due mali siamo costretti a scegliere il minore. Ed è questa la strettoia orribile, alla quale si trova spesso condannata la coscienza di un povero galantuomo, che viene balestrato qui in Palazzo Vecchio.

Fra il mutare una legge, certo non buona, e il mantenerla in vigore, quando è stata riprovata e condannata dalla esperienza e dalla ragione, e per giunta è stata stigmatizzata dalla coscienza di tutti gl'Italiani, corre una enorme differenza. Può darsi al Governo, tutto al più, nota di poca avvedutezza, di poca preveggenza nel primo caso; ma esso non potrebbe sfuggire dalla taccia d'immoralità nel secondo. Nel primo caso il principio di autorità sarebbe semplicemente scosso; nel secondo sarebbe del tutto atterrato e distrutto.

Il popolo intanto porta rispetto al Governo, ed è interessato a sostenerlo, in quanto questo si mostra geloso custode e vindice dei principii di moralità e di giustizia. Il popolo perdona facilmente gli errori, ma non può, e non dee perdonare le colpe; e colpa gravissima sarebbe quella di perdurare in un errore funesto dopo che sia stato riconosciuto.

Il giorno in cui il Governo si fa innanzi per ripararlo riacquista ad un tratto quel posto, che avea perduto nella coscienza di tutti; e la fiducia che questo fatto fa rinascere nell'animo dei cittadini, rivendica in onore il principio di autorità offeso, e lo ristora d'ogni perdita sofferta.

In questo caso dunque, come ognuno vede, è il principio d'autorità appunto che, lungi dal riprovare, consiglia e reclama il mutamento della legge.

D'altronde non reca certamente poca meraviglia il vedere che mentre dal 1860 in qua il sistema di unificazione si è spinto fino all'esagerazione, e colla benda calata in sugli occhi si è portato spietatamente il ferro cerusico su tutto e su tutti, tagliando e mutilando ciò che si dovea, e spesso, confessiamolo pure, ciò che non si dovea; in questo caso poi che l'identità dell'imposta è richiesta dall'indole e dal carattere dell'imposta medesima; in questo caso in cui l'identità dell'imposta è richiesta dalla giustizia, che non ammette due pesi e due misure; è richiesta dal principio che esclude le novità sempre pericolose in fatto d'im-

poste; è richiesta dalla semplificazione e dall'economia del sistema; dalla prontezza della riscossione; dalla certezza anticipata che bisogna avere della somma che si vuole incassare; è richiesta infine dalla conclamante pubblica opinione, in questo caso poi si viene a proporre e propugnare l'ozione, il dualismo fra due sistemi diversi, e direi quasi, fra loro ripugnanti.

Ma quando un Governo si trova innanzi due sistemi, l'uno riprovato e condannato, l'altro desiderato e reclamato, e li lascia sussistere entrambi, che cosa verrebbe a dire il Governo con questo suo strano procedere? La trista confessione che esso verrebbe a fare sarebbe questa: « Ad onta dell'esperienza avuta, egli direbbe, ad onta di tanti clamori che si sono sollevati da tutte le parti d'Italia, ad onta della pubblica opinione, la quale si è in tante guise manifestata, e mi segna la via da seguire, io mi trovo tuttavia imbarazzato, io non posso ancora raccapezzarmi, io non posso ancora dire qual dei due sistemi abbia a preferirsi come il migliore... Contribuenti, io me ne lavo le mani, me ne rimetto a voi; scegliete voi. »

In altri termini il Governo verrebbe a dire e disdire, verrebbe ad affermare e negare, a riprovare ed approvare nel tempo stesso. Esso quindi mostrerebbe per tal guisa di non avere convincimento alcuno, di non essere sicuro del fatto suo; esso verrebbe a dare la prova la più evidente della propria imperizia, della propria debolezza. E chi è che non vede che per tal modo esso verrebbe intieramente a degradarsi, ad esautorarsi? Chi non vede che egli pel primo verrebbe a portare una mortale ferita al principio d'autorità, del quale si mostra, ed a ragione, tanto tenero?

Ma almeno, ci si dice, poichè esiste un'imperfetta perequazione dell'imposta fondiaria, il sistema delle dichiarazioni, parzialmente ritenuto, potrà pareggiare possibilmente le partite, e fare, se non scomparire, almeno scemare le differenze che esistono fra i contribuenti di una, e quelli di un'altra regione d'Italia.

Io non entro ad esaminare se esista o no una perfetta perequazione. Ritengo che perfetta perequazione non vi sia: ma dall'altro lato sono persuaso che qualunque sforzo si faccia per raggiungere una perfetta perequazione, le differenze, le disuguaglianze, le sproporzioni potranno essere attenuate, ma tolte via interamente giammai. E dato pure che si raggiunga un giorno lo scopo desiderato, il disquilibrio a poco andare ricomparirebbe per le mutabili condizioni del terreno, per quelle cioè che dipendono principalmente dalla maggiore o minore industria del proprietario che lo possiede.

Ma checchessia di ciò, ora importa considerare che versiamo nel caso di un'imposta transitoria, di un'imposta precaria, la quale vuol essere perciò appunto riscossa con modo semplice, con modo spedito, non costoso, non molesto, non vessatorio. Importa considerare che la Commissione, preoccupatasi seriamente ap-

punto delle maggiori gravezze di alcune parti d'Italia in confronto delle altre, ha proposto un temperamento, che sebbene sia discutibile, offre un certo tal quale compenso ai contribuenti più gravati. Importa soprattutto considerare che una legge di perequazione esiste, e finchè esiste bisogna che sia rispettata. Se la si riconosce viziosa, erronea, ingiusta, si corregga; si muti anche da capo a fondo, se si vuole; ma non è lecito, non è decoroso fare un'altra legge, che contenga implicitamente la riprovazione e la condanna di quella che pur si lascia sussistere.

Tentare così di traforo di eludere, o almeno di attenuare semplicemente gli effetti di una legge, che si riconosce ingiusta, nell'atto stesso che se le conserva tutto l'impero, tutta la forza, è cosa per lo meno poco seria, è cosa poco conforme alla dignità del Governo. Una legge simile non può non togliere ogni credito, ogni autorità, ogni moralità al Governo che la promulga.

Con ciò, come avrà potuto osservare la Camera, io non intendo che si abbia a perpetuare l'ingiustizia; prendo anzi l'occasione, e ben volentieri la prendo, di mettere in mora il Governo, e di eccitarlo, perchè adempiendo alla formale promessa da esso fatta nel 1864, di buon'ora studii e prepari i mezzi per ottenere un catasto generale, dove fedelmente, od il meno infedelmente che sarà dato, si rifletta il valore di ogni fondo. Se non che fin d'ora sono persuaso che quando porrà mano a questa difficile opera, non tarderà ad accorgersi come poco o niun assegnamento esso possa fare sul sistema delle consegne, e che gli sarà forza di ricorrere ad altri mezzi più acconci, più adatti all'uopo, ad altri mezzi meno infidi e più sicuri.

Ben pesata adunque ogni cosa, a me pare che non si debba esitare più un momento a respingere il sistema delle dichiarazioni, e quindi anche il principio dell'azione.

Ma fra le tante ragioni che sono state esposte, e le infinite altre che pur potrebbero essere allegate, per combattere il sistema delle dichiarazioni, due hanno fatto enorme peso sull'animo mio; due che sole basterebbero a fare detestare perfino il pensiero delle dichiarazioni.

La prima è che questo sistema, dopo avere esercitato una tortura morale incredibile sull'animo dei contribuenti, li sforza a gettare là sul mercato, e a mettere a nudo tutti i fatti, tutti i segreti non solo del proprio patrimonio, ma anche delle proprie famiglie, con grave discapito della fiducia reciproca dei cittadini, e quindi del commercio interno ed esterno.

La seconda è che, volere o non volere, questo sistema si converte in una scuola di corruzione e d'immoralità. Tra il pagare e il non pagare, tra il pagare poco ed il pagare molto, i contribuenti sono tentati a giuocare di scherma colla propria coscienza, e quindi si abituanano ad un'abbominevole palestra di mendaci, di simulazioni, di viltà, di frodi.

Da questa scuola di corruzione, da questa via di morale pervertimento, il Governo ha l'obbligo assoluto di ritrarli.

In Italia, o signori, per essersi voluto fare nel giro di sei anni, ciò che forse era appena l'opera di un mezzo secolo, tra tante buone cose prodigiosamente compiute si sono commessi, e non si poteva non commettere, molti errori. Il paese vuole, chiede, ed attende con impazienza che siano corretti. Il Governo, che ha l'obbligo di ripararli, non deve commetterne dei nuovi. L'Italia è fatta, se non compiuta; l'indipendenza è riconquistata. Ogni pretesto a mal fare per correre troppo, è tolto.

Il paese è stato costretto a pagare molte tasse; gravi, non fosse altro, perchè nuove; moleste pel cattivo, anzi pessimo modo di riscossione; insopportabili quasi, perchè finora non ha potuto raccogliere proporzionati frutti dai sacrifici fatti. Pure, nella speranza di migliore avvenire, il paese è disposto a perdurare nella via dei sacrifici che gli sono stati imposti, e ad incontrarne anche dei nuovi, se ne sarà il caso, e non gli verranno meno le forze. Ma in ricambio esso ricorda i suoi diritti, e mette innanzi le sue giuste pretese. Di parole, di promesse, di programmi ne ha troppi; non sa più che farsene; è merce che ha fatto il suo tempo: esso vuole ormai opere, vuole fatti.

Esso domanda, ed ha ragione di domandare che nelle presenti strettezze si soccorra ai soli urgenti bisogni dello Stato: — che le economie si spingano fin là, dove s'incontri la impossibilità dell'amministrazione: — esso domanda che il modo di riscossione delle imposte sia semplice, sia spedito, non costoso, non molesto, non vessatorio, non inquisitorio: — esso domanda, ed ha diritto di domandare che i bilanci siano un fatto, e non una parola: che siano una realtà e non una illusione; e saranno sempre un'illusione finchè non verrà seriamente e severamente esaminata e discussa la parte consuntiva dei bilanci medesimi: — esso vuole insomma, ed ha ragione di volerlo, vuole potersi convincere che il danaro che paga non si sperde in buona parte per via; esso vuole potersi convincere che le casse dello Stato, alle quali deve pervenire, non siano, come si dice, un mare senza fondo e senza sponde: — esso domanda, ed ha ragione di domandare che si ponga prontamente mano alle promesse riforme; ma che queste siano fondate sopra basi non solo conformi a ragione, ma conformi ad equità e giustizia, sì che non sorga neppure per ombra il sospetto che si voglia prendere la occasione di queste riforme per favorire gli uni a scapito degli altri. Il paese domanda, ed ha ragione di domandare, che le riforme rispondano alle vere, alle reali esigenze dell'amministrazione; e soprattutto che esse abbiano il carattere e l'impronta della durabilità; poichè il paese, riconosciamolo pure una volta, o signori, è ormai stanco ed annoiato di essere scosso ed agitato, ed ha bisogno, prepotente bisogno di riposo.

Ecco le principali cose che il paese altamente reclama, e con febbrile impazienza attende.

Avanti adunque per questa via, ch'esso medesimo ne addita; avanti coraggiosamente, sinceramente, efficacemente; avanti, e siate pur certi, o signori, che il paese rianimato e fidente ne terrà dietro.

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta al deputato Garau.

GARAU. Signori, il preopinante e la Commissione hanno passato in rassegna con occhio di lince tutti i difetti dell'imposta sull'entrata, hanno poi taciuto, od almeno hanno sorvolato leggiermente, sui difetti dell'aumento dell'imposta prediale.

Io mi propongo di ristabilire il confronto, onde meglio si veda quale dei due sistemi sia preferibile, o se, almeno, ammessa la proposta della Commissione, la medesima non debba andare soggetta a moltissimi temperamenti.

La Commissione dice: vedete, contro l'imposta dell'entrata si grida da una parte e dall'altra d'Italia; conviene adunque abolirla. Ma bisognerà prima di tutto vedere se i lamenti siano così generali come si dicono; bisognerà anche vedere se i lamenti procedano da veri, ingiusti gravami, oppure non siano l'effetto di qualche causa recondita, di qualche causa meno giusta, non siano l'effetto di voler mantenere abusi e privilegi scandalosi. Da tutte le parti della Camera si è sempre gridato contro la sperequazione che esiste, non solo da provincia a provincia, ma anche da proprietario a proprietario. Infatti dopo tanto tempo che i catasti sono fatti, i miglioramenti apportati ai predi, le strade ferrate, i canali in gran numero aperti, la fusione, i trattati di commercio hanno alterato notabilmente la rendita di moltissimi predi. Vi sono predi che hanno duplicato o triplicato la loro rendita. Ora, che meraviglia che a questi privilegiati riesca doloroso, immensamente doloroso che vengano obbligati a consegnare una rendita maggiore? E ciò non tanto per quello che debbono pagare oggi, quanto perchè pensano che dietro queste dichiarazioni presto o tardi ne verrà un generale pareggiamento.

Se ora si grida tanto contro la sperequazione, comunque questa non sia del tutto conosciuta, quando venga rilevata come veramente esiste, non vi sarà più forza alcuna che possa impedire la riforma dell'imposta fondiaria e il perfetto ragguaglio.

Questo ben sanno gli interessati, coloro che appoggiati al catasto pagano la metà di ciò che dovrebbero pagare. Ma il Parlamento non deve udirli ancorchè formino la maggior parte della nazione. Il Parlamento non deve sacrificare la minoranza; non deve nè può sacrificare, fosse pure al bene generale, neanche uno dei contribuenti.

Scusatemi se parlo con calore, ma niente è più duro dell'ingiustizia che si veste del manto della giustizia.

La Commissione dice ancora: ma vedete, queste vo-

stre denunce recano immense spese ai poveri agricoltori, sono obbligati a ricorrere ad altri, ricorrere all'opera di letterati non sempre discreti.

Ma, signori, io capirei queste eccezioni, se si trattasse di una denuncia unica, isolata; ma qui non si tratta di altro che di aggiungere poche cifre alla denuncia già esistente sui beni mobili e sui fabbricati.

Posto che esista già questa denuncia, che la massima parte dei contribuenti siano già obbligati a farla, l'aggiungere poche cifre sulla rendita immobiliare, non può riuscire nè molesto, nè dispendioso a persona.

Questa oggezione a me pare che non abbia alcun fondamento.

Si dice di più, e se non m'inganno lo ha detto anche il preopinante, questa denuncia obbliga a palesare i debiti, obbliga a porre in chiaro le piaghe della famiglia.

Ma, signori, col sistema che noi abbiamo di dovere consegnare all'ufficio del registro gran parte di questi debiti, un'altra parte consegnarla all'ufficio delle ipoteche, oramai questo disgusto non esiste quasi più.

Sapete che cosa io credo? Io credo che i contribuenti ben lungi dal temere un sistema d'imposta che li ammette a palesare i debiti, qual è il sistema dell'imposta sull'entrata, temono invece il sistema contrario che li obbliga a pagare senza detrarre i debiti, senza poterli dichiarare, quale è il vostro sistema prediletto dell'imposta fondiaria.

Si dice di più: ma, comunque sia, questo tributo è inesigibile. Inesigibile? Ma come voler dire inesigibile un tributo, di cui per quattro volte si è ordinata la denuncia, e per quattro volte si è contrammandata?

Inesigibile un tributo che non si è fatto la menoma prova di esigere? Ma se è stato esigibile il tributo sulla ricchezza mobile, il tributo sui fabbricati, il tributo sulle manimorte, sebbene basati sulle denunce, per quale ragione non sarà esigibile molto più questo?

Si dice: generalmente non è esigibile, perchè succedrebbero immense frodi. Ma se si sono esatti gli altri tre tributi, perchè non sarà esigibile questo, quando questo va molto meno soggetto alle frodi di quello che possano andar gli altri?

La frode è molto più difficile nelle rendite provenienti da' beni stabili, che sono sotto gli occhi di tutti, che possono essere controllate in parte anche dal catasto, e che lo sono certamente dall'ufficio del registro, dove si denunciano tutti gli affittamenti e tutte le mezzadrie; è molto più difficile, ripeto, che succedano frodi nelle denunce delle rendite de' beni immobili di quello che succedano nelle denunce delle successioni e della ricchezza mobile. In conseguenza, se queste frodi non hanno impedito che quei tributi si esigessero, molto meno potranno impedire che si esiga questo.

Sapete, o signori, quale è il tributo che io credo inesigibile? Non è già il tributo sull'entrata, è l'au-

mento dell'imposta fondiaria. Io trovo nei giornali stessi ufficiali che vi sono 40 o 50 milioni di arretrati. Ora io vi propongo un dilemma: o questi arretrati dipendono da trascuranza del Governo, ed io non mi saprei spiegare, come nei bisogni in cui versiamo, il Governo sia così trascurato; per onore del Governo questa ipotesi io non l'ammetto: dunque questi arretrati devono necessariamente dipendere da che i contribuenti non possono pagare, da che il Governo teme di spingere molto l'esazione per paura di tumulti nelle popolazioni. Ora se vi sono 50 milioni di arretrati per questo motivo, quanti non ve ne saranno di più quando quest'imposta verrà ancora aumentata?

Inesigibile non è l'imposta sull'entrata, perchè quest'imposta colpisce un reddito esistente, mentre può essere inesigibile, ed in molti casi diventa assolutamente impossibile a pagarsi, quando colpisce, come nella fondiaria, rendite presunte.

Ma si dice: sia anche esigibile quest'imposta, essa è considerata come immorale.

Che cosa non si è voluto dire contro questa povera imposta! Quando non si è potuto dir altro, si è detto che era immorale! Ma dov'è questa immoralità? Si sono già adottati tre altri sistemi di denunce, che non furono mai abbandonati per questa immoralità, perchè la volete far sorgere ora che si tratterebbe di un due e mezzo per cento sull'entrata?

Io non ho mai creduto, nè credo immorale l'imposta sull'entrata; immorale piuttosto, in mio senso, è l'aumento dell'imposta fondiaria; le frodi sono assai più difficili a lungo andare, di ciò che si crede, perchè stante l'immensa sperequazione che vi è tra proprietari e proprietari, tra la rendita catastale e la rendita effettiva, sperequazione che fa esigere dall'uno il 15 per cento, dall'altro il 50 ed il 60, quest'imposta irrita, demoralizza, per la sua ingiustizia, il contribuente gravato.

Questa imposta contiene una disuguaglianza scandalosa e contraria allo Statuto; secondo il quale ciascuno dovrebbe pagare *in ragione di ciò che ha*.

Vediamo ora quali sono i danni e gravami che può recare l'aumento della imposta fondiaria. Abbiamo visto come molti contribuenti dal tempo del catasto abbiano duplicato le loro rendite; ma vi sono anche di quelli che le hanno immensamente scemate pel crittogama, per la malattia dei bachi, per non aver i loro prodotti sostenuta, dopo la fusione, la concorrenza: vi sono di quelli che pel catasto mal formato, come in Sardegna, hanno pur essi una rendita al disotto di quella che figura iscritta; ora tutti costoro che si trovano a pagare il 50, il 60 per cento da un aumento di fondiaria, dei vostri due decimi, si troveranno del tutto spogliati d'ogni loro avere, non più travaglieranno per loro, ma solo pel Governo!

Ora, io dico, tra due sistemi, l'uno dei quali può

avere degli inconvenienti, ma che non rovina alcuno: l'altro, invece, voi potete avere la morale convinzione che rovina moltissimi contribuenti d'Italia, io domando: quale di questi due sistemi deve scegliersi?

La Commissione rinuncia all'imposta sull'entrata, sola imposta la quale non possa mai gravare di troppo i contribuenti; perchè quando il Governo abbia fissato il 20 per 100, questo 20 per 100 si regola sulle denunce, ed in conseguenza una gravezza insopportabile non può mai arrecarla.

La Commissione rinuncia all'imposta sull'entrata che sola può condurre gradatamente alla vera perequazione! Anzi, dico di più, sola conduce nella strada di poter un giorno riunire in una tutte le imposte dirette, il che sarebbe massimo beneficio; e mentre da tutte le parti gridasi: perequazione! perequazione! voi come rispondete? Rispondete con una maggiore sperequazione, con un aggravamento dell'imposta fondiaria! Io, lo dico sinceramente, non so capire questo sistema che, mentre ammette che nella imposta della proprietà fondiaria vi sia una disparità immensa di trattamento per le seguite alterazioni, dopo tanti anni del fatto censimento viene poi ad accrescerla, accrescendo così quella disuguaglianza scandalosa già tanto lamentata!

La Commissione insomma rigetta un'imposta la quale è ammessa dai popoli più liberi, dall'Inghilterra e dall'America: la Commissione invita la Camera a disdire se stessa. L'anno scorso il Parlamento dopo varie sedute, a cui presero parte molti dei migliori oratori della Camera, finalmente venne nella opinione che oggidi è da me propugnata. Il Parlamento propose di farne l'esperimento per un anno. Ma come si fa questo sperimento se si ritira la legge prima ancora di provarsi ad attuarla? Mi si permetta il dirlo, mi pare il suggerito ritrattamento persino poco decoroso; pur troppo si sono viste leggi fatte e rifatte, ritirate, riprodotte; ma non ne ricordo alcuna che votata dopo lunga e matura discussione sia stata ritirata, come si vorrebbe per questa, prima ancora di essere messa in esecuzione.

ZURABELLI. Non occorre ridire le ragioni, per le quali abbiamo abbandonato (spero interinalmente) il principio di giustizia, che anche l'imposta fondiaria diretta sia stabilita sull'effettiva rendita netta. Siamo dunque venuti a proporre un aumento *uniforme* sulla imposta fondiaria già in corso.

Contro a questa uniformità credo mio dovere fare qualche osservazione.

Io trovo gravi cause di disuguaglianza: 1° nella diversità dei catasti; 2° nelle variazioni avvenute nella rendita della nostra proprietà fondiaria, specialmente in questi anni ultimi decorsi.

In Italia vi sono almeno sette catasti complessivi: c'è il lombardo-veneto, il sardo, il parmense, il romano, il toscano, il napoletano e il siculo; questi catasti furono fatti in epoche diverse, e non sempre con le me-

desime norme. Necessariamente dunque ne venne una divergenza nei risultamenti.

L'altra disuguaglianza, come diceva, procede dalla variazione che è intervenuta, massime in questi ultimi anni, nella rendita fondiaria, differenza tanto in più come in meno. Troviamo parecchi territori nella bassa Lombardia i quali non solo serbarono la rendita antica, ma l'hanno notabilmente aumentata. Si calcola che un terreno di mediocre fertilità (nella bassa Lombardia), coltivato a frumento od a riso, renda ogni anno circa 300 lire di netto. Se si coltiva a prato, la rendita annuale netta è di circa 400 lire. Invece nell'alta Lombardia, dove la produzione era nella vite, nel gelso, negli agrumi e nei boschi, non si ritrae, già da circa dieci anni, alcuna rendita. Quanto ai boschi, fino dal marzo 1863 fu presentata alla nostra Assemblea legislativa una petizione la quale venne dichiarata d'urgenza, ma quella urgenza si dileguò, e non se ne seppe più altro.

Ora io dico: se queste differenze sono fatti positivi, e le cui prove sono tanto evidenti, bisogna necessariamente concedere eccezioni alle norme generali. Nell'alta Lombardia la proprietà fondiaria è tanto aggravata di ipoteche che tutto il valore ne è coperto; le vendite forzate, giudiziarie e fiscali sono continue, e non trovano più compratori a nessun prezzo, e quindi ha luogo un continuo concentramento delle proprietà fondiarie. Le ditte d'estimo vanno sempre più scemando. È facile vederne le conseguenze non solo dal lato economico, ma anco dal lato politico.

I miei colleghi troveranno adunque, conforme a giustizia ed equità, che si facciano delle eccezioni per questi territori che da lunghi anni non hanno alcuna rendita.

Noi non possiamo più dire che l'imposta è una parte della rendita, che l'imposta ritorna al contribuente, poichè non abbiamo più alcun reddito, non abbiamo quasi più nulla da vendere.

Tra i moltissimi vantaggi dei grandi Stati (e l'Italia non solo è grande nazione, ma oggi è anche un grande Stato) avvi quello che le parti afflitte possono venire soccorse dalle parti sane.

L'alta Lombardia non rifugge da qualsiasi nuovo sacrificio di sangue; ma quanto a danaro ha già tocchi gli estremi limiti della possibilità.

Dunque, ripeto, mi pare che nella legge che si sta per votare si debba accennare a qualche eccezione per quei territori, come diceva, che da molti anni non hanno più alcun prodotto.

I sistemi che abbiamo sino ad ora sperimentati, onde calcolare la rendita fondiaria effettiva, condussero più o meno ad erronee conclusioni.

Dovendo escludere il sistema delle notifiche che ha tanti inconvenienti, si fa manifesta la necessità di sollecitare la grande opera di un catasto generale ed uniforme per tutta Italia. Non voglio accennare ad un

censimento minuto, come il milanese che, si può dire, durò un secolo. Basterebbe che questo catasto si limitasse a dati fondamentali e poco mutabili; numeri di mappa, superficie, natura del terreno, qualità e quantità dei prodotti a cui è adatto e media rendita netta annuale.

Così si avrebbe un fondamento, indipendente dai contribuenti, all'imposta fondiaria diretta. Unendo poi gli uffici dei catasti agli ipotecari, si potrebbe avere ancora un maggiore e più chiaro fondamento per l'imposta da stabilire appunto sulla rendita netta, e così anche gli istituti di credito fondiario ed agricolo avrebbero già, per così dire, aperta la via a stabilirsi e prosperare.

Riassumendo, vorrei pregare la Camera di riconoscere che i paesi, dei quali ho accennato, meritano di essere almeno completamente esonerati dall'aumento d'imposta. Lo meritano specialmente quei territori che, come è noto a tutti, sono da gran tempo afflitti da tante calamità. Come ho detto, paghi intanto chi può.

La bassa Lombardia può pagare agevolmente altri due decimi, nè avrebbe ragione di lagnarsi d'ingiustizia, perchè è dovere d'ogni cittadino concorrere ai pesi dello Stato in proporzione delle proprie sostanze e delle proprie rendite. Crederei poi di far torto alla bassa Lombardia dubitando che ella voglia dolersi del maggiore aggravio che verrebbe a sostenere per le grandi necessità in cui si trova la nazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Melchiorre.

MELCHIORRE. Mi corre il debito di replicare alcun che all'onorevole commissario regio, il quale non ben comprendendo le mie parole, nella tornata del 29 caduto mese m'attribuì delle idee alle quali io non ho fatto alcuna allusione.

Prego in primo luogo l'onorevole commissario regio a ritenere ch'io non aveva nell'animo di lanciare accuse amare ed acerbe a quei fantaccini oscuri che combattono nelle file dell'amministrazione delle finanze. Feci solo, e credo benevolmente, la censura dei sistemi e delle teorie seguite dall'amministrazione centrale e da chi la rappresentava.

In questi appunti non vidi che vizi di sistemi, i quali portano confusione, ritardi, lentezza, inutili vessazioni nell'attuazione e nella riscossione delle imposte.

Aggiunsi, se mal non rammento, che, ancorchè impiegati dell'amministrazione stessa fra i quali moltissimi sebbene zelanti, solertissimi, non potevano disimpegnare bene gli uffici a cui erano stati preposti per mancanza di speciali attitudini senza le quali era follia, ed io lo credo coscienziosamente, è follia lo sperare di avere abili ed operosi impiegati.

Quindi io prego l'onorevole commissario regio, se mai possa nell'animo suo avere accesso la mia preghiera, di voler credere che io censurai, e molto benevolmente, i sistemi, non le persone.

In quanto poi all'osservazione che benignamente il commissario regio mi faceva, di avere attaccato e censurato inopportuno e fuori luogo il regolamento del 23 dicembre 1866, e la ministeriale nota, colla quale l'onorevole ministro delle finanze commentava il regolamento stesso, e precisamente l'articolo 135, gli piacchia riflettere, che io non facevo altro che presentare alla Camera, molto brevemente, quelle ragioni che diffusamente avrei dovuto sviluppare venendo a svolgere l'emendamento che da me si era fatto all'articolo 12 del progetto della Commissione, sul quale erasi aperta la discussione.

Quindi, domando all'onorevole commissario regio, potevo io fare un'interpellanza quando lo sviluppo del mio emendamento mi offriva l'occasione, e non sarei stato accorto parlatore, se di quest'occasione non avessi approfittato, per far conoscere come questo emendamento nasceva, quale era la causa, e quali le ragioni per le quali esso veniva raccomandato all'attenzione della Camera e del paese? Conseguentemente l'onorevole commissario regio sarà cortese con me nel ritenere che, quando io parlai e censurai il regolamento, approfittai di una buona occasione: *bona occasio hæc est*.

In terzo luogo mi apponeva l'onorevole commissario regio che io non aveva sufficientemente posto attenzione alla legge del 26 gennaio 1865, sull'unificazione dell'imposta sui fabbricati.

Io citai, è vero, questa legge, ma non feci l'analisi delle disposizioni di essa, e per amore di brevità trascurai questa analisi che avrei dovuta fare. E se l'avessi fatta, al commissario regio avrei ricordato un articolo di questa stessa legge che finora non ha avuto esecuzione, senza che ne fossi sorpreso perchè non è la prima volta che in Italia alcuni articoli di legge rimangono ineseguiti. In questa legge, e precisamente all'articolo secondo, n° 4, si legge quanto segue:

« Sono esenti dall'imposta sui fabbricati le costruzioni rurali destinate alle abitazioni dei coltivatori e al ricovero del bestiame e alla conservazione o prima manipolazione dei prodotti agrari, purchè appartenano ai proprietari dei terreni cui servono. »

Ebbene questa legge fu messa in vigore nelle provincie napolitane, ed a questo articolo di esenzione di imposta non si è dato esecuzione, perchè tutti i proprietari, nel fare la denuncia, nella rispettiva scheda designarono le case rurali, precisamente nei termini nei quali erano state descritte dall'articolo 4, e l'esenzione a cui avevano diritto non è stata mai accordata, e perchè tutti gli agenti delle tasse dall'infimo al superiore hanno creduto che questo articolo non dovesse essere eseguito, e perchè la legge di perequazione fondiaria pubblicata il 14 luglio 1864, a loro dire, non accordava quest'autorizzazione.

Ma l'onorevole commissario regio diceva che la perequazione era stata già spostata colla legge del 26

gennaio 1865, e colla posteriore legge dell'11 maggio quando fu determinata l'aliquota del 12 e mezzo sulla rendita dei fabbricati.

Ora io chiedo: se si offese la perequazione quando la nuova imposta sui fabbricati è stata attuata, e allora perchè non spostarla ancora applicando quest'articolo quarto? Ma io non rilevo queste cose perchè mi dispiaccia che il tesoro dello Stato abbia fatto un introito maggiore di quello che la legge permetteva: io avrei voluto che questi introiti avessero colmato l'abisso della finanza italiana; ma faceva questa osservazione solo per conoscere se mai i due decimi coi quali si voleva supplire la straordinaria imposta del 4 per cento dovessero essere commisurati sull'antica fondiaria che era confusa e immedesima con quella dei fondi rurali nelle provincie napolitane, ovvero sulla nuova imposta dei fabbricati, e dopo lo stralcio sulla rimasta rendita dei fondi rurali. Io esponeva queste cose per vedere se tanto l'onorevole commissario regio quanto l'onorevole relatore, avessero creduto, fatti accuratamente siffatti calcoli, di poter accedere all'emendamento presentato dall'onorevole Rega, che cioè, invece di due decimi, a cui gli altri membri della Commissione si sono accordati, si pagasse un decimo e mezzo.

Io voglio sperare che l'onorevole commissario regio darà quelle risposte che alla sua cortesia io chiedevo, e spero, con fondamento, che egli, senza guardare alla persona che glielo chiedevo, le darà soddisfacenti e tali da meritare l'approvazione della Camera e del paese.

PRESENTAZIONE DI UNO SCHEMA DI LEGGE.

DI REVEL, ministro per la guerra. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge sull'ordinamento generale dell'esercito. (*Bene! bene!*) (Vedi *Stampato n° 48*).

Unita alla legge c'è una lunga ed elaborata relazione.

Metto pure a disposizione della Camera i verbali delle quaranta sedute della Commissione di generali scelta per questa organizzazione.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

Debbo annunziare che il deputato Galati, eletto dal 2° collegio di Palermo e da quello di Caccamo, dichiara di optare per Palermo. Così rimane vacante il collegio di Caccamo.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. Il signor commissario regio ha facoltà di parlare.

FINALI, commissario regio. Non credo che la Camera

desideri che io la intrattenga rispondendo all'onorevole Melchiorre in quelle parti del suo discorso, che sono estranee agli argomenti che ora la Camera discute. Bensì piglierò atto delle sue dichiarazioni, che tolgono ciò che io avea creduto di trovare di offensivo per gli impiegati dell'amministrazione finanziaria nel suo discorso; il quale del resto non fece la impressione, che egli or ora studiavasi dileguare nell'animo mio soltanto.

Non potrei però lasciare senza risposta le osservazioni da lui fatte rispetto al modo di applicazione dell'articolo 2 della legge sui fabbricati; il quale fu già argomento di un'interpellanza in questa Camera nella passata Legislatura, e non solo argomento di interpellanza, ma eziandio occasione ad un voto motivato della Camera stessa.

Io sono lieto di poter rispondere all'onorevole Melchiorre che anche in questo caso, e spero che ciò avvenga in tutti i casi, al Governo non si possa far rimprovero nè di avere violato la legge, nè tampoco non averla osservata. È bensì vero che il Governo, quando si trattò dell'applicazione della legge unificatrice dell'imposta sui fabbricati, ritenne che un fabbricato per godere dell'esenzione stabilita dal paragrafo 4° dell'articolo 2, non solamente dovesse essere rurale per destinazione, ma dovesse essere rurale anche per ubicazione, il che la Camera avvisò poi essere meno consentaneo alla legge. Ma se questo potè essere un errore, non fu già un sotterfugio fiscale, perchè fu chiaramente dichiarato nel regolamento approvato per decreto reale, il quale provvede all'esecuzione di quest'imposta, che sarebbesi richiesta la condizione dell'isolamento in campagna, perchè un fabbricato dato agli usi agrari potesse essere considerato come rurale, e quindi esente dalla imposta dei fabbricati.

Il Ministero però, dopo il voto della Camera, diede le disposizioni opportune perchè quegli agenti delle tasse che si erano giustamente attenuti al regolamento, potessero far luogo ai reclami che avessero presentato i contribuenti ed i proprietari dei fondi.

Diffatti esiste un decreto reale, il quale è in piena esecuzione, e questo decreto porta la data del 27 gennaio 1867 e il numero 3500, nel quale appunto sono date le istruzioni perchè i fabbricati che furono indebitamente inclusi nella tabella delle rendite, mentre la loro rendita è compenetrata in quella dei terreni cui servono, siano reintegrati nel catasto dei terreni, e cessi la speciale imposta, alla quale erano stati assoggettati come fabbricati.

Questa mi parve la parte sostanziale del discorso dell'onorevole Melchiorre, delle interpellanze a me fatte; e in questa parte credo avergli dato intera e soddisfacente risposta.

ACCOLLA, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ACCOLLA, relatore. Prendo la parola per chiarire un

concetto che pare a me sia necessario tenersi presente nella discussione di questa legge. La Commissione, o signori, non ha creduto risolvere alcun problema intorno all'assetto delle imposte dirette. È questo un tema molto difficile e richiede una garanzia di calma, di serenità e di studi cui nè la Commissione, nè il Parlamento erano preparati ad occuparsene.

Duolmi che qui non sia presente l'onorevole ministro delle finanze; imperciocchè, per quanto io mi penso, porto fermo giudizio che se gli studi intorno al riordinamento delle imposte indirette, dei monopoli e di altri cespiti finanziari meritano tutta la serietà delle sue occupazioni, non meno importante è l'organamento delle imposte dirette, le quali, essendo meglio proporzionate ai redditi dei contribuenti, possono gettare un maggior provento nelle casse erariali, e fissare un principio di giustizia distributiva nel riparto dei tributi tra compartimenti e compartimenti, tra comuni e comuni, tra contribuenti e contribuenti.

Egli è vero che l'egregio commissario regio, che rappresenta il Ministero nella discussione della presente legge, abbia aderito al progetto proposto dalla Commissione; ma il di lui assentimento fu manifestato con tali vedute retrospettive da lasciare in dubbio la Camera sul principio definitivo che l'attuale Ministero intende di adottare intorno al riordinamento della imposta diretta. In una materia di tanta importanza era ben giusto che il Ministero avesse fatto conoscere i suoi espliciti intendimenti, e che la Camera si fosse pronunziata circa il sistema da tenere nel lavoro della definitiva perequazione delle imposte dirette in Italia.

Ad ogni modo la Commissione non ha avuto in animo di risolvere cosiffatto problema; coloro tra gli onorevoli miei colleghi che hanno letto la mia relazione, spero mi renderanno questa giustizia; il suo mandato si è limitato in una cerchia più circoscritta, e può riassumersi in un solo concetto: temperare cioè la esagerazione dell'aumento dell'imposta prediale, che pel 1867 era incompatibile per taluni compartimenti italiani, e procacciare allo Stato una risorsa finanziaria sicura ed infallibile, sebbene più modesta e limitata di quella che avrebbe potuto sperarsi dal prodotto della tassa del 4 per cento sull'entrata fondiaria.

L'imposta prediale, signori, era in Italia, prima del 1866, governata dalla legge del 14 luglio 1864; il ministro Scialoja concepì il vasto disegno di regolare l'assetto delle imposte dirette, e propose da una parte la diminuzione dell'imposta prediale e dall'altra una tassa sulle entrate: cotesto sistema ebbe le sue vicissitudini, che voi ampiamente conoscete, e che in questa congiuntura non giova di richiamare alla vostra ricordanza.

La Commissione dei Quindici, nell'atto che respingeva il progetto complessivo proposto dal ministro Scialoja, adottava d'altro canto quella parte che riguardava la tassa sulle entrate, e ne ordinava lo accertamento col sistema delle denunzie. Il metodo delle

consegne fece mala prova di sè; i reclami dei proprietari si levarono risentitissimi, ed allora sorse l'ingegnoso sistema dell'onorevole ministro Depretis, che pel primo introdusse nel meccanismo finanziario la prova di un eclettismo filosofico; ei lasciò ai contribuenti la facoltà dell'opzione fra i due sistemi che ne rendeva disuguale la condizione.

In mezzo a coteste oscillazioni, la Commissione attuale adottò un temperamento che, senza aggravare la ragione male accetta dei catasti, mantenesse il principio della giustizia distributiva fra i vari compartimenti, preparasse la via ad un più equo riparto del tributo prediale, e ne rendesse più agevole e sicura la riscossione: ecco la genesi della legge che ora si discute.

Laonde il progetto di legge che vi è stato presentato dalla vostra Commissione contiene la misura di un temperamento esclusivamente amministrativo, transitorio e duraturo fino al volgere dell'anno corrente. Il momento supremo della riforma, che già avrebbe dovuto completarsi nel corso di questo anno, non è ancora giunto; i diversi Ministeri, che si sono in Italia con alta lena succeduti gli uni agli altri, non hanno curato di eseguire le prescrizioni imposte nella legge del 1864; dal che ne deriva la continuazione di un sistema tributario che lede molti interessi, cui debbe provvedersi con misure riparatrici e definitive. Possa essere vicino quel giorno in cui i rappresentanti della nazione abbiano ad occuparsi di un argomento di tanto rilievo!

Tengo fiducia che questa dichiarazione varrà a tranquillare le suscettibilità di taluni dei nostri colleghi, i quali ravvisano nel progetto presentato dalla Commissione una lieve disuguaglianza di trattamento nel rapporto dei vari compartimenti italiani. La prudenza politica, signori, non consente che si rientri in questo momento nel laberinto di una discussione che altra fiata fu cagione di tristi ed odiosi confronti; se la legge del luglio 1864 può riguardarsi come l'effetto di una temporanea transazione, l'attuale progetto proposto dalla Commissione offre il destro di applicare un temperamento che valga a moderare la incomportabilità della gravanza prediale in taluni compartimenti italiani; accoglietelo, o signori, e farete opera di equità e di giustizia.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

DE BLASIS, ministro per l'agricoltura e commercio. L'onorevole relatore della Commissione ha lamentato con termini assai vivi la mancanza del ministro delle finanze da questi banchi. Io non ho bisogno di scusare la sua assenza, perchè tutta la Camera sa che egli è occupato appunto per aderire al desiderio vivissimo che la Camera ed il paese hanno di sentire la sua esposizione finanziaria.

Del resto posso, in suo nome ed in nome del Mini-

stero, dichiarare che, appunto nello stesso modo come l'onorevole relatore della Commissione ha dichiarato, il Governo ritiene questa legge come una legge unicamente di opportunità. Non mancherà dunque l'occasione, e si presenterà anzi assai prossimamente, all'onorevole relatore od a qualunque altro di questa Camera di conoscere gl'intendimenti del ministro delle finanze e del Governo sopra l'importantissima questione di principii, sulla quale il relatore stesso ha richiamato l'attenzione della Camera.

Non ho bisogno di aggiungere altro, perchè, ristretta la discussione della presente legge in questi limiti, la presenza del commissario regio, destinato dal ministro delle finanze a rappresentarlo, è più che sufficiente per dare ampio svolgimento a quelle questioni che ragionevolmente possono introdursi nella discussione di una legge di opportunità, rimanendo riserbata ogni questione di principio in rapporto alla definitiva perequazione dell'imposta fondiaria.

PRESIDENTE. Nessuno domandando più la parola sulla discussione generale, se non vi è opposizione, si passerà alla discussione dei singoli articoli.

(La Camera delibera affermativamente.)

Do lettura dell'articolo 1, il quale di comune accordo del Ministero e della Commissione venne così modificato:

« L'imposta prediale dei fondi rustici verrà riscossa sulla base del relativo contingente stabilito dalla legge 14 luglio 1864, n° 1831, per l'anno 1866 nei compartimenti catastali del Piemonte e Liguria, ex-ducatato di Modena, Toscana, Sicilia e isola di Sardegna; e sulla base del contingente relativo stabilito per l'anno 1867, per i compartimenti catastali della Lombardia, di Parma e Piacenza, delle provincie ex-pontificie e delle provincie napoletane, come appare dalla unita tabella A, restando ferme nel resto le disposizioni della detta legge 14 luglio.

« L'imposta fondiaria sui fabbricati continuerà ad essere regolata dalla legge 26 gennaio 1865, n° 2136, e l'aliquota sarà quella fissata dalla legge 11 maggio successivo, n° 2276. »

Come vede la Camera, quello che era articolo 2 nel progetto della Commissione, diventa un paragrafo dell'articolo 1, e nel primo paragrafo dell'articolo 1 sono aggiunte soltanto le parole: « restando ferme nel resto le disposizioni della detta legge 14 luglio. »

Nonostante queste modificazioni, io debbo domandare agli onorevoli deputati che hanno proposto emendamenti all'articolo 1, se li mantengono.

Il primo fu presentato dagli onorevoli Rega, Chidichimo, Lo Monaco, Marolda, Sprovieri, Capozzi, Farina, Comin, Bove. Essi chiedono che il primo comma dell'articolo 1 sia emendato come appresso:

« L'imposta prediale di fondi rustici verrà riscossa sulla base del relativo contingente stabilito dalla legge 11 luglio 1864, numero 1831, per l'anno 1867, per i

compartimenti catastali delle diverse provincie del regno, tranne le venete e di Mantova, come appare dalla unita tabella B. »

Chiedo all'onorevole Rega ed agli altri deputati che firmarono quell'emendamento, se insistono nel medesimo.

REGA. Manteniamo l'emendamento, e dimando la parola per svolgerlo.

PRESIDENTE. Ha la parola.

REGA. Signori, non senza rincrescimento io presentava l'emendamento di cui trattasi, imperocchè, membro della Commissione, non desiderava trovarmi in un dissenso dalla stessa per questa unica parte, essendo stato consentaneo a tutte le altre parti dello schema di legge da essa formolato.

Ciò nonpertanto, abituato a tener fermo alle mie convinzioni, ho creduto adempiere il debito mio facendo quello che ho fatto; ed eccovi le ragioni del mio operato.

Lo scopo principale del disegno di legge presentato non ha guari dal ministro di finanze, signor Depretis, nonchè del controprogetto della Commissione si è quello che, riprovato per unanime consenso di quasi tutto il paese e del Governo stesso il provvedimento sancito coll'articolo 14 dal decreto legislativo 28 giugno 1866, avesse potuto sostituirsi altra imposta, affine di ottenersi il risultato per quel presuntivo che speravasi conseguire dalla tassa del 4 per cento sull'entrata fondiaria con detto articolo di legge o decreto prescritta.

A raggiungere questo scopo, io mi faceva a proporre alla Commissione la sovrimposta di un decimo e mezzo di guerra sull'imposta prediale attuale, e dimostrava che questa sovrimposta era più che sufficiente a rimpiazzare il presuntivo che colla tassa del 4 per cento ripromettevasi, facendo il medesimo conto, che il relatore della Commissione nel suo diligente lavoro ha accennato.

Tale conto, o signori, voi l'avete letto, epperò non starò io a ripeterlo; vi ricordo solamente che per risultato dello stesso l'imponibile del reddito fondiario tassabile si compendia nella somma di circa 400 a 500 milioni di lire, sicchè, volendo tenere accertata questa cifra nella posizione media di 450 milioni, si ha che la tassa del 4 per cento non avrebbe potuto dare, nella più favorevole ipotesi, che circa 18 milioni.

Ora, se un decimo e mezzo di guerra, come le signorie loro conoscono, dà il prodotto di 18 milioni, è raggiunto lo scopo del disegno di legge che presenta la Commissione ed il Governo, e tale scopo è raggiunto col miglior utile dell'erario, sia sotto il rapporto della più facile esazione della imposta, sia sotto quello del risparmio di molteplici e necessari uffici burocratici. Col sistema intanto della maggioranza della Commissione, cioè di arrestare il sopraccarico catastale in quei compartimenti, il cui contingente deve aumentarsi per effetto della legge del di 14 lu-

glio 1864 in questo anno 1867, ed operare nell'interesse di altre provincie il disgravio di una parte del loro tributo fondiario in quella misura pure determinata da detta legge del 1864, non più basta un decimo e mezzo, come io proponeva, ma vi bisogneranno due decimi, e la ragione si è perchè non solamente si deve raggiungere quella cifra di presuntivo, preveduta nel bilancio in seguito dell'articolo 14 del decreto 28 giugno 1866, ma bisogna compensare ancora la mancanza di quell'aumento che si vuole annullare a pro di alcuni compartimenti, arrestando così gli effetti della legge di perequazione già attuata per gli altri compartimenti.

Signori, la mia proposta che faceva alla Commissione, tradotta ora nell'emendamento che con taluni miei amici ho avuto l'onore di presentare alla Camera, trova appoggio nella giustizia non solo, ma ancora nell'ossequio e rispetto che devesi alle leggi sancite dal Parlamento, di cui noi abbiamo l'onore di far parte e ve ne fo la dimostrazione.

Ricorderà la Camera che prima del 1864 era una enorme disparità tra i catasti dei diversi compartimenti d'Italia. A togliere questo grave inconveniente, e nell'intento di perequare per tutti il tributo fondiario, dopo lunga ed accurata discussione si diede fuori la legge del 14 luglio 1864.

Questa legge fu messa in attuazione, e per seguito della stessa taluni compartimenti ricevettero aumento sull'antica imposta, e questo aumento si completò nel 1866, attendendo in quest'anno 1867 d'altra parte un preveduto disgravio. Per altri compartimenti poi, e sono la minoranza, si completa il loro aumento nel detto anno 1867, e così si avrà quella perequazione, obbietto della citata legge del 1864.

Ora non saprei intendere che vi possa essere alcun che di giustizia, se nel momento di completarsi la perequazione dalla legge del 1864 prescritta e darsi il promesso disgravio alle provincie napoletane ed altre, siano queste obbligate a pagare di più del dovere, non per impinguare le casse dello Stato, ma per compensare quell'aumento che in dispregio di detta legge si vuole annullare. Signori, questo non è giusto; ed io spero che la Camera nol consentirà.

Vi dirò di più. Quando si procedè all'esame di quel progetto di perequazione che fu poi convertito in legge nel 19 luglio 1864, furono esaminati minutamente i diversi criteri dei catasti allora esistenti, furono vagliate tutte le ragioni dei contribuenti appartenenti ai diversi compartimenti d'Italia e con piena cognizione di causa, dopo lunga e matura discussione, venne il cennato provvedimento legislativo votato.

Non mi so quindi dar ragione come si potrebbe oggi, secondo il sistema della maggioranza della Commissione, *a priori* e per incidente condannare quella legge, dichiararla ingiusta ed arrestarne gli effetti per date provincie solamente, quando per le altre è stata

già eseguita! Si dice che questo temperamento si è proposto per concordia cittadina. Signori: sono anch'io tenero assai della cittadina concordia, ed in omaggio alla stessa vi dico che trattandosi di una straordinaria e transitoria imposta, il miglior consiglio per allontanarne ogni qualsiasi questione, la quale potrebbe nascere quando si vedesse accordato un privilegio ad una provincia in contraddizione della legge, si è quello di tener fermo rigorosamente all'applicazione di detta legge per tutte, e così sarà pure rispettata la tanto bramata perequazione, che fu uno dei principali lavori dell'ottava Legislatura.

Mi ricordo ora dover rispondere ad una espressione proferita ieri l'altro dall'onorevole Cappellari, il quale, mentre conveniva che per le provincie napoletane, tra le altre, si risentiva, col sistema da lui proposto, il danno di più d'un milione, ciò non pertanto, tenuto conto della popolazione di quelle provincie, questo non costituiva che un carico di pochi centesimi per ogni individuo.

Signori; se si trattasse di fare un testatico, nulla avrei ad opporre all'onorevole Cappellari, ma poichè trattasi di sovrimporre sull'imposta prediale, già grave per se stessa, si è perciò che il fare un qualsiasi risparmio, e farlo per giusti motivi, è sempre lodevole cosa.

Mi si potrà dire pur anche: tenete mente che il sistema da me proposto non dà quell'entrata alle casse dello Stato che darebbe quello della Commissione. Io non taccio che vi è una certa differenza tra i due sistemi, non di molto però, ma, ripeto, nella circostanza attuale non trattasi di fare una legge per coprire il disavanzo delle finanze dello Stato; trattasi, come dapprima ho detto, di supplire a quel presuntivo che speravasi ottenere colla tassa del 4 per cento, presuntivo, che avendo dimostrato di andare raggiunto colla mia proposta di sovrimporsi un decimo e mezzo di guerra sulla imposta prediale attuale, ho adempito così al compito mio.

Sono tenero del resto, quanto tutti gli altri della Camera, di riempire più facilmente le casse dello Stato; quello che ho sostenuto si è stato principalmente per omaggio al principio dell'eguaglianza della legge, si è stato perchè la legge sia eguale per tutti; ma se si vuol fare la questione di vedere qual è il sistema che torni a migliore profitto delle casse dell'erario, io dichiaro fin d'ora che, se si accetta dalla Commissione il mio emendamento al primo alinea del primo articolo del progetto, vale a dire che la base su cui sovrimporsi sia quella del contingente, previsto dalla legge 14 luglio 1864 per l'esercizio 1867, ritirerò l'emendamento da me presentato all'articolo 3.

Signori, questo temperamento da me proposto è consentaneo alla giustizia ed alla legge, ed io mi auguro che la Camera lo accetti. Così avrà reso omaggio al principio tante volte da essa proclamato, che la legge deve essere egualmente applicata per tutti.

CAPPELLARI. Io ho sentito fare alcuni appunti alla proposta della vostra Commissione, adombrando l'idea che per fatto suo si porti una perturbazione alle leggi che erano state adottate dal Parlamento nella soggetta materia; ed anzi nella seduta di uno degli scorsi giorni si è detto che, ove adottando il sistema della Commissione, ne derivassero dei ritardi nelle spedizioni dei ruoli dei contribuenti della imposta fondiaria, quasi quasi fossero questi ritardi attribuibili alla proposta della Commissione, nel caso che venisse adottata dalla Camera.

Io debbo permettermi di fare qualche osservazione in proposito.

La Commissione, come ha detto molto chiaramente il signor relatore della medesima, ha lasciata intatta la questione sull'opportunità o meno di adottare la tassa sull'entrata; ma questa questione, o signori, che la Commissione ha lasciata intatta, era già stata antecedentemente vulnerata, perchè il potere esecutivo ha dovuto accordare una, due, tre, quattro proroghe alla presentazione delle dichiarazioni sulla tassa sull'entrata; per conseguenza si è trovata dinanzi a sì grande difficoltà, che non fu in grado di superare. Fu allora che il già ministro delle finanze, l'onorevole Depretis, ha sentito la necessità di proporre un espediente, e ha detto: chi vuol dichiarare la sua rendita fondiaria, la dichiarare; chi non vuol dichiararla pagherà una soprata tassa in ragione del due e mezzo per cento sul decuplo dell'imposta principale. La Commissione dunque si è trovata di fronte ad una posizione di cose ch'essa certamente non aveva create, e ha dovuto decidersi o per l'accettazione della proposta del ministro Depretis, oppure per una modificazione della medesima.

Dal momento infatti che non era più ammissibile il sistema delle dichiarazioni perchè il potere esecutivo nell'attuale condizione delle cose non lo trovava eseguibile, dal momento che non ha potuto accettare l'opzione, perchè questa inaugurava due sistemi paralleli ma totalmente diversi che conducevano a due pesi e a due misure, naturalmente dovette scegliere un partito unico e formulò la proposta che venissero imposti due decimi sull'imposta principale dei terreni e dei fabbricati.

COMIN. Domando la parola.

CAPPELLARI. Ora si affacciava una gravissima difficoltà. Colla legge del 1864 si stabilirono due futuri stadi d'aumento o di scarico dell'imposta nei diversi compartimenti catastali del regno. Nel 1866 eravamo ancora nel primo di questi stadi, ed alcuni compartimenti, per condizioni specialissime, di cui farò qualche cenno in appresso, si trovavano, o si credevano talmente aggravati da muovere forti lagni. Questi lagni si sarebbero fatti più vivi nel 1867 per quei compartimenti nei quali una seconda volta si doveva aumentare il contingente dell'imposta.

Applicando i due decimi d'aumento a questi ultimi

compartimenti, naturalmente assai più disagiata si rendeva la loro condizione.

La legge del 1864, che ha stabilito il conguaglio dell'imposta, era forse una legge malfatta? I calcoli erano sbagliati? Signori, io sono ben lontano dall'asserire questo. Io so quanto lunghi e coscienziosi studi vi misero, e quelli che studiarono nella Commissione questo intralciatissimo problema, e la Camera quando lungamente lo discusse con tale sviluppo di cognizioni, di viste, di prudenza, che certamente rende quella raccolta di disquisizioni interessantissima pei cultori di tali dottrine.

LA PORTA. Domando di parlare.

CAPPELLARI. Io dunque non dirò che quella legge fosse stata mal concepita o mal calcolata, ma dico che, siccome in brevissimo tempo alcuni compartimenti furono assoggettati ad un rapido aggravio d'imposta, ne veniva per conseguenza che, quantunque il contingente dei singoli compartimenti fosse forse bene agguistato, ed io ritengo che lo sia, nondimeno, per la brevità del tempo in cui questi aumenti si succedevano le popolazioni colpite ne risentivano disagio.

Uno dei motivi per i quali questo aggravio rendevasi maggiore era quello della necessità in cui alcun compartimento trovavasi di fare il riparto interno dell'imposta stessa.

Ognuno sa, per esempio, che nelle provincie subalpine si dovè ricorrere al sistema delle dichiarazioni per conseguire questo intento.

Ora il sistema delle dichiarazioni finora non avendo fatto buonissima prova, ne venne la conseguenza che alcuni comuni, alcuni consorzi, alcuni proprietari si ritennero molto aggravati, non tanto per il fatto del contingente compartimentale, quanto per l'aliquota che ricadeva sopra di loro.

Se la Commissione avesse proposto di aumentare i due decimi d'imposta indistintamente sui contingenti dei compartimenti, quali erano stabiliti per l'anno 1867, è certo che quei compartimenti, nei quali per ragioni speciali e transitorie l'aliquota dell'imposta riusciva molto pesante, non avrebbero potuto sostenere un nuovo aumento sopra una base già per sè troppo grave.

Egli è per questo che, mentre per quei compartimenti che devono essere sopraccaricati nel 1867 la Commissione vi propose che non si faccia luogo a quest'aumento, insiste invece perchè abbia luogo il disgravio e pel secondo semestre del 1866 e per l'anno 1867 a favore di quei compartimenti che erano dalla legge chiamati a fruire di questo vantaggio.

Ma mi si dirà: in questo modo voi andate ad alterare il conguaglio dell'imposta. A ciò mi permetto di rispondere che, presi isolatamente i compartimenti, nessuno se ne può lagnare, poichè quelli ch'erano chiamati ad essere sopraccaricati, non lo saranno; quelli che invece avevano il vantaggio del discarico, lo conseguono, quindi nessun compartimento ne soffre.

Ma vi è di più: questo provvedimento non è un provvedimento che debba durare eternamente.

Vi rammento, o signori, che il Ministero era chiamato a presentare entro quest'anno un nuovo progetto di perequazione dell'imposta fondiaria. Ora noi che cosa facciamo? Non facciamo altro che provvedere per il secondo semestre del 1866 e per il 1867, perchè per l'anno 1868 il Ministero è chiamato a presentare il nuovo suo piano, un progetto la cui difficoltà è all'altezza stessa della sua importanza.

Messe dunque le cose in questa luce, io credo che nè si potrà appuntare la Commissione per avere rinunciato all'idea della tassa sull'entrata, il cui problema essa non ha inteso di risolvere, nè si potrà appuntarla per avere proposti i due decimi di aumento sull'imposta fondiaria, solo mezzo di poter incassare una somma non ispregevole, poichè dall'accertamento delle dichiarazioni poco si sarebbe ottenuto.

La vostra Commissione, o signori, vi ha proposto un sistema per cui chi deve essere scaricato lo è, chi doveva essere aggravato non lo sia: per conseguenza parmi che, in linea di provvedimento transitorio, questa proposta della Commissione non sia immeritevole del vostro accoglimento.

PRESIDENTE. Il deputato Lovito ha facoltà di parlare.

LOVITO. Io debbo esternare alla Camera un mio timore: io dubito che a causa della grande preoccupazione per le finanze dello Stato e della aspettazione in cui si trova la Camera per gli studi che alacramente, ed io voglio sperare felicemente, sta compiendo l'onorevole ministro delle finanze, che, con mio dolore, non è presente, noi dovessimo smarrire il criterio delle nostre deliberazioni, noi per avventura non dovessimo perdere la coscienza di quello che facciamo. E mi spiegherò.

Quando io ho vista una nuova tabella annessa a questa legge, quando ho visto parlarsi nell'articolo 1 di questa legge di nuove modificazioni arretrate alla legge della perequazione fondiaria, io ho creduto di cadere dalle nuvole, ed ho dovuto farmi una grande violenza e ricordare a me stesso il rispetto che porto agli egregi uomini che compongono la Commissione, per non credere che sia stata una via pericolosa quella nella quale hanno voluto entrare, richiamando alla mente la sola memoria di una discussione faticosa, ingrata, dispiacente che valse a dividere il Parlamento italiano nel 1864 per tutt'altri criteri che per quelli politici, ed i voti si contarono dalle varie regioni catastali.

Io quindi con grandissima esitanza ho preso la parola in questa discussione; ma poichè ho visto che la Commissione, che altri onorevoli oratori vi sono entrati, e siccome quando si tratta degli interessi dei contribuenti noi per debito di coscienza non li possiamo trasandare, anch'io sono stato costretto a pigliare la parola, e dichiarare la mia opinione.

Le questioni, o signori, sono state varie: vi furono di coloro i quali si occuparono dell'imposta straordinaria del 4 per cento, ed io, per quanto pietoso sia l'ufficio d'occuparsi dei morti, mi preoccupo un tantino di più delle cose viventi. Il 4 per cento è morto per molte ragioni: ma ciò che vive e palpita, e che costituisce il tema delle nostre discussioni, oggi è l'articolo 1 della Commissione, accettato dal Governo; non è più l'imposta straordinaria del 4 per cento.

Tuttavolta io credo che valga un po' la pena di rammentare le origini della medesima per vedere se la Commissione abbia o meno strettamente adempiuto al mandato suo, o non l'abbia per avventura, come io penso, oltrepassato.

La Camera rammenterà come l'imposta straordinaria del 4 per cento fosse stata messa innanzi nella nona Legislatura dalla Commissione dei Quindici; e non credo che sia stata proposta, come diceva l'onorevole commissario regio, a supplire l'imposta sui redditi agrari, poichè per questo sarebbe bastato cancellare il n° 1 dell'articolo 8, e l'articolo 9 della legge 14 luglio 1864 riflettente i redditi della ricchezza mobile, ma bensì per avviare, possibilmente, il paese in una condizione nuova, da cui avrebbe dovuto risultarne la vera perequazione che tutti desideriamo.

Ciò fu nel concetto della Commissione e di molti dei suoi partigiani: nel concetto del ministro proponente si ravvisava in questa sovrapposta straordinaria del 4 per cento un avviamento all'idea dell'imposta fondiaria, e ciò nella mente del ministro e di pochi partigiani suoi. Questo equivoco, ed il molestissimo regolamento del 23 dicembre 1866, che a servizio di moduli ebbe il merito di aggiungere una lettera all'alfabeto *Z bis*, furono la causa dell'opposizione e poi della fine di questa imposta. In proposito della quale accade quidi fare una discussione, attinente per altro alla materia che discutiamo, del consolidamento.

La Commissione dei Quindici, la quale non esitava d'aggravare la mano sui redditi della ricchezza fondiaria, adottava però altre misure, le quali equilibravano lo stato contributivo delle varie classi del paese. Infatti, la Commissione dei Quindici stabiliva ancora la ritenuta dell'8 per cento sulle cartelle del debito pubblico, proponeva la imposta sulle vetture, e sui domestici, aumentava la tariffa de' sali, e, nel concetto di quella Giunta medesima, tutti i provvedimenti, i quali sono stati da essa presi come un compromesso non solo tra i vari individui che la componevano, ma fra le varie idee che essi rappresentavano. Di guisa che l'onorevole Crispi, il quale proponeva per avventura la ritenuta sulle cartelle del debito pubblico, o la tassa sui domestici, l'onorevole Crispi medesimo ha accettato anche l'aumento dell'imposta sul sale.

E questo ricordo lo fo qui alla Commissione ed alla Camera, acciò ricordino entrambe che, a stabilire un giusto equilibrio tra i contribuenti, qualora si accetti

di ammettere altri provvedimenti, la sovrainposta di due decimi fassi ancora più grave del 4 per cento; la Commissione e la Camera non ricusino la ritenuta sulle rendite del debito pubblico, di cui in questa stessa proposta di legge si avrà occasione di ragionare.

Fatte queste avvertenze, a dir vero, io trovo singolare che l'onorevole Cappellari della Colomba e l'onorevole relatore della Commissione, e l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, che fu uno dei campioni della legge di perequazione del 1864, abbiano nientemeno che dichiarato che, nel redigere questo disegno di legge, essi si sono completamente astenuti dall'entrare nel merito della perequazione, non hanno cercato se tra i vari metodi sia preferibile il catasto o la rivela, o le tariffe generiche; essi hanno mantenuta *indelibata* (come diceva il Cappellari), *indelibata!* la questione, e intanto la legge di perequazione del 1864 è distrutta; rimane intatta in tutto, meno nella sua parte essenziale che è costituita dall'articolo 1.

Intanto l'onorevole relatore della Commissione, mentre protestava di voler lasciare intatta la questione, si lamentava perchè non era presente quel ministro che avrebbe dovuto dichiarare con quali principii sarebbe stata risolta la questione della perequazione, e frattanto diceva: lasciamo impregiudicata la questione, cioè lacerando la legge sulla perequazione.

L'onorevole Cappellari della Colomba vi diceva: signori, voi non avete di che lamentare, perchè quei compartimenti, la cui imposta fondiaria nel 1867 doveva ricevere uno sgravio, lo ricevono egualmente; per contro per quegli altri compartimenti, dove la legge di perequazione doveva segnare l'ultimo grado ascendente nel 1867, questo articolo primo rimane sospeso.

Le conseguenze, signori, quali sono? Sono che lire 2,481,762 (ammontare degli aumenti che dovevano verificarsi nei vari compartimenti nel 1867) non vengono ad entrare nelle casse dello Stato per l'inesecuzione di questa parte della legge.

Ora rispondano a me la Commissione e l'onorevole Cappellari: queste lire 2,481,762, che non entrano nelle casse dello Stato, bisogna che entrino sì o no con qualche altro mezzo? E poichè le casse dello Stato d'altronde non possono perdere, poichè non sono in grado di largheggiare, la Commissione non può aderire a nessun emendamento il quale faccia entrare qualche cosa di meno nelle casse dello Stato. Dunque queste lire 2,481,762 non potendosi pagare da quei compartimenti, pei quali la legge rimane sospesa, è chiaro che debbono essere ripartiti su tutti gli altri, essi compresi, cioè su tutti i cittadini dello Stato. Su questo non c'è questione da fare.

Io posso riconoscere tutta l'abilità che possiede l'onorevole Cappellari della Colomba nel maneggiare le cifre, ma a me pare che questi sono fatti di cui non si può dubitare.

In conclusione, di che cosa si preoccupa la Commis-

sione? Si preoccupa delle condizioni dell'erario dello Stato. Dice così: se noi veniamo a diminuire questa misura dei due decimi, noi non incassiamo più i 24 milioni previsti; e allora, se voi non vi credete autorizzati a ridurre questa misura dei due decimi sull'imposta fondiaria, ma come vi permettete, o signori, scusate l'espressione, come vi permettete di distruggere, e poi di giudicare così in una parentesi, una legge che la maggior parte forse di quelli stessi che sono in questo Parlamento hanno votato? Voi l'avete giudicata in una parentesi che dice così: « Signori (ed è alla pagina sesta della relazione della Commissione, in risposta alle osservazioni del commissario Rega), la misura dell'imposta della legge 1864 è stata considerata per alcune parti d'Italia come la massima comportabile; laddove se ne volesse aggravare la intensità senza il presidio di alcun temperamento, ne conseguirebbe un turbamento rilevante nelle sue proporzioni e si correrebbe il rischio, ecc. »

Io credo che la Commissione appunto per ciò doveva restringersi a tradurre in cifre, in denaro sonante l'imposta del 4 per cento. Essa era padronissima di accettare, come gliene conferirono mandato gli uffici, il sistema di decimi, o, se vi piace, il sistema decimale; ma io credo che non aveva la minima facoltà di distruggere una legge votata dal Parlamento; epperò, come dissi in principio, la Commissione ha oltrepassato il suo mandato.

Ora, che cosa sarà in appresso? Che cosa sarà per l'anno venturo della perequazione della fondiaria? La legge non provvede a questo proposito, ci sono state delle dichiarazioni della Commissione, che dicono essere questa una misura puramente temporaria. Signori, nell'occasione d'imporre il decimo di guerra in Piemonte, avvenne lo stesso. Di queste dichiarazioni ne sono piene le biblioteche della Camera: per l'avvenire la perequazione è distrutta, ed i due decimi staranno *provvisoriamente* per una pezza ben lunga.

Ognuno lo sa: tutte le imposte entrano così, con carattere temporaneo; poi questa temporaneità finisce per restare duratura e permanente. Intanto, quando si discuterà un definitivo sistema di perequazione, dato il caso che fosse studiato, e si trattasse di ridurlo in legge? Io non lo so.

Prevedo che noi rimarremo colla legge come ci è data, e più coll'inciso aggiuntovi nel quale si dice: « ferme nel resto le disposizioni della detta legge 14 luglio, » che potrebbe anche avvalorare il sospetto che le cose rimangano nello stato creato dal disegno della Commissione, e ciò, quando da tutti i banchi della Camera sentonsi proteste della sperequazione enorme tra contribuente e contribuente, tra compartimento e compartimento, tra comune e comune.

Consequentemente io non posso che appoggiare le idee esposte da taluno dei membri della Commissione, previo l'emendamento che consiste nel togliere dal-

l'articolo 1 del secondo progetto della Commissione le parole: « per l'anno 1866 pei compartimenti tassati del Piemonte, ecc. » fino alle parole: « restando ferme nel resto le disposizioni, ecc. »

È poi bene inteso che all'articolo 3, invece di adottarsi la misura del decimo e mezzo, come proponeva l'onorevole Rega, sarebbero proposti i due decimi della Commissione e del Ministero.

Come conseguenza di quanto ho avuto l'onore di esporre e per le incertezze in cui ci lasciano la Commissione ed il Ministero (il ministro di finanze è persino assente) sull'avvenire della perequazione in Italia, io credo che, allo stato delle cose, è bene, è necessario, che la Camera adotti un provvedimento qualunque, sebbene ci sia un articolo di legge che obbliga il Governo per l'anno 1867 a presentare un nuovo disegno di legge di perequazione; io credo che valga la pena di rammentare ancora una volta alla Camera ed al Governo questo desiderio vivissimo di tutte le popolazioni italiane, in un ordine del giorno che ho l'onore di proporre così concepito:

« La Camera, desiderando un più esatto riparto del tributo fondiario tra i cittadini dei vari compartimenti catastali, invita il Ministero a presentare nel corso dell'attuale Sessione un disegno di legge di definitiva perequazione fondiaria, e come misura temporanea richiesta dalle strettezze finanziarie, passa alla discussione degli articoli. »

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Comin.

COMIN. Se l'onorevole presidente lo credesse opportuno, potrebbe ora parlare uno degli oratori che sostengono una tesi contraria alla mia. Io poi...

PRESIDENTE. È difficile che il presidente possa su questo argomento o sopra un articolo sapere prima in qual senso un oratore voglia parlare.

COMIN. Siccome l'onorevole Cappellari ha domandata la parola...

PRESIDENTE. Io non posso dargli prima la parola se non pregiudicando i diritti di chi si è fatto inscrivere.

COMIN. Dopo il discorso dell'onorevole Lovito avrò poco ad aggiungere, pure qualche cosa voglio dire per far rilevare lo sforzo d'ingegno che hanno usato gli onorevoli membri della Commissione (che hanno parlato in difesa del loro progetto) per far apparire meno ingiusta la decisione da essi presa.

L'onorevole Cappellari, che ha riassunte ultimamente le ragioni della Commissione, ha detto, se non erro, questo: sono ben lontano dal dichiarare che le norme seguite nella legge del 1864 fossero per nulla sbagliate, anzi le persone che hanno lavorato in questa legge sono sicure di aver fatto un lavoro quasi perfetto. Ma si sono uditi dei rumori, c'è stato gran malcontento; alcuni compartimenti si sono detti aggravati, e reclamarono. In tale situazione di cose, alcuni di questi compartimenti passavano crisi terribili,

che bisognava cercare di alleviare. E così oggi si fece colla presente legge.

Mi pare che il suo ragionamento possa ridursi a questo: per non sapere come far meglio, abbiamo dato ragione a quelli che si lagnavano, e quelli che tacevano li abbiamo aggravati di più. Questa è una misura transitoria, è un espediente amministrativo, disse l'onorevole Accolla, ecc., ecc.

Io, signori, in fatto di imposte non ho mai capito che cosa vogliano dire espedienti amministrativi o transitori. Se si traducono in tante lire e centesimi, come disse l'onorevole Cappellari in una seduta passata, se si traducono in tante belle e buone lire, io non capisco che per un esperimento transitorio si debba aggravare in tal modo chi dovrebbe andarne esente.

L'onorevole Cappellari in una delle passate sedute mi pare avesse calcolato che questo esperimento transitorio, che è una magnifica invenzione, non avrebbe poi secondo lui portato un eccessivo aggravio.

Leggo nel resoconto della Camera come egli ha calcolato che le provincie napoletane non avrebbero che un aggravio di 18 centesimi e mezzo per testa, per i terreni, e di centesimi sei e due millesimi pei fabbricati per testa. Una piccola cosa!! Io ho però sempre trovato, e qui me ne conferma per giunta una frase di Laroche Foucauld: « che ognuno ha sempre abbastanza forza per tollerare il male degli altri; » e quindi capisco perfettamente come l'onorevole Cappellari sia abbastanza soddisfatto.

Però io ho il pregiudizio di credere che i contribuenti dei compartimenti aggravati non saranno egualmente soddisfatti, e troveranno singolare che dalla Camera italiana esca una legge la quale modifica una legge precedente di imposta che aveva fatto il suo cammino ascendente per alcuni compartimenti, e non lo aveva fatto per altri.

Oggi che si dice? Si dice questo: voi che avete pagato di più, avete fatto bene; voi che non avete pagato, non pagherete quello che hanno pagato gli altri, ma pagherete tutti due decimi.

Ammiro questo ragionamento, ma confesso che non mi persuade, e sono certo che non varrà a persuadere i contribuenti dei compartimenti aggravati.

L'onorevole Cappellari ha parlato delle circostanze eccezionali, della grave posizione economica d'alcuni compartimenti. Sono in ciò d'accordo con lui, ma perchè non si guarda mai alle gravissime condizioni economiche d'altri compartimenti i quali oggi sopportano pure i carichi dello Stato, mentre non hanno gli elementi di prosperità che hanno gli altri? Come volete che una provincia la quale, per esempio, non ha strade di sorta, e dee trasportare i suoi prodotti a schiena d'asino, sia in grado di sopportare gli stessi carichi i quali si possono sopportare da una provincia ch'è tutta percorsa da ferrovie? Di questo non ho inteso

che alcuno abbia parlato. Invece ho sentito dei ministri delle finanze *in fieri* i quali con molto coraggio hanno detto: « bisogna mettere cento milioni di nuove imposte e forse duecento, » o che so io...

Cento milioni di nuove imposte sono presto stabiliti, la cosa è facile, ma v'ha una parte difficile che questi onorevoli signori quando sono stati ministri non han saputo risolvere, ed è il far pagare. Vorrei che in Italia prendesse radice un'altra abitudine. Invece di creare nuove imposte, vorrei che si cominciasse dal far pagare quelle che vi sono.

Lo ripeto, vi sono provincie le quali sono in condizioni molto più eccezionali delle altre provincie in cui sorsero i tanti lagni segnalati dall'onorevole Cappellari, e ciò non tanto per le crisi quanto per la mancanza d'gli elementi necessari a creare una qualunque prosperità. Queste provincie non possono vendere i loro prodotti, e quando un proprietario non può vendere i suoi prodotti non può pagare.

Quindi io mi riassumo, perchè poco aveva da dire. È riconosciuto che i compartimenti più aggravati, e specialmente il Napoletano, paga, secondo il signor Cappellari, 1,676,000 e tante lire. Perchè si prese per base la quota del 1866 per alcuni compartimenti, invece di quella del 1867? È vero questo?

Se è vero, questo costituisce un'ingiusta ripartizione di carichi a danno di una provincia, ed io non la posso approvare.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole La Porta.

LA PORTA. Comprendo che l'onorevole commissario regio e l'onorevole Cappellari non potevano sostenere l'articolo della Commissione partendo dal punto di vista che la legge di perequazione del 1864 è un evangelo politico, un evangelo finanziario. Quando intesi a parlare l'onorevole Cappellari, dissi: difficilmente potrà nelle sue conclusioni riescire nel suo intendimento, cioè a sostenere il progetto della Commissione. Giustissime infatti sono le ragioni messe innanzi e sostenute dagli onorevoli Lovito e Comin. Si crede che quando una legge esiste non si possa rivo-care in dubbio nel suo principio di giustizia, perchè è legge; ma quando questa stessa legge nella sua formola contiene l'implicita confessione del bisogno d'un correttivo, quando questa legge conchiude col dire: nel 1867 il Ministero deve presentare un progetto di conguaglio definitivo, come può definirsi allora questa legge del 1864? Bene è da caratterizzarla, siccome la definì la Commissione dei Quindici nel suo elaborato rapporto; *una maniera di transazione provvisoria.*

Pur troppo, signori, era ed è una maniera di transazione provvisoria tra vari enti artificiali chiamati *compartimenti*, i quali non si trovano nelle identiche condizioni economiche, nè regolati dalle stesse ragioni catastali; e l'ultimo degli oppositori che hanno parlato, l'onorevole Comin, appunto combattendo il temperamento della Commissione non poteva però a meno

di dire: signori, quando le varie provincie d'Italia si trovano in condizioni economiche differenti, quando i mezzi di comunicazione sono la vena, l'arteria commerciale ed economica, quando queste sono differentissime, come volete assoggettarle allo stesso livello daziario? Se i prodotti dei contribuenti non hanno lo stesso prezzo, se la loro vita economica è radicalmente diversa, pretendete una perequazione solo nei loro tributi? Ecco che l'onorevole Comin, mentre con ragione contraddiceva al deputato Cappellari e al commissario regio, era obbligato a confessarvi che la legge del 1864 non è una legge che possa dirsi di giustizia.

Qual è la condizione in cui si trova la Camera di fronte a questo progetto di legge? Un preventivo in un bilancio, e in un bilancio il quale non lascia occasione a discutere economie a favore dei contribuenti, un bilancio in cui il preventivo non basta a coprire le spese ordinarie. D'altra parte i contribuenti versano in terribili condizioni, ne sovrasta la crisi finanziaria dello Stato e quella economica dei comuni e delle provincie, e in mezzo a questa crisi generale i contribuenti dell'imposta prediale non solo sono aggravati dalle imposte dello Stato, ma aggravatissimi dalle sovrimposte comunali e provinciali; quindi se io avessi sentito parlare gli onorevoli contraddittori della Commissione a nome delle condizioni economiche dei contribuenti d'imposta prediale, io li avrei compresi; se li avessi sentiti dire che è necessità di sgravare questa classe di contribuenti, limitando le sovrimposte comunali e provinciali, attribuendone parte allo Stato, parte ritornando ai comuni e alle provincie quel dazio che essi potrebbero riscuotere con minore spesa di esazione e con miglior vantaggio loro, cioè il dazio sul consumo, io li avrei seguiti. Ma non già quando essi, non potendo negare che la legge del 1864, qual transazione provvisoria, è ingiusta, ed è erronea come misura d'imposta prediale, poi per conclusione di queste considerazioni ci vengono a dire: appliciamola come sta...

CORTESE. Domando la parola.

LA PORTA... quella legge esiste colla presunzione delle sue ingiustizie, aggraviamo la misura di quell'imposta sull'istessa ragione.

Io comprendo, signori, che il giuoco dinamico proposto dalla Commissione è un espediente di necessità, un espediente doloroso che certo non convince della esattezza aritmetica sulla ragione dell'aliquota dei contribuenti; ma quest'aliquota esatta nell'imposta prediale voi non l'avrete mai colla ragione del catasto, nè una legge correttiva di quella del 1864, qualunque sistema si possa prendere, ve la darà mai. La Commissione dei Quindici comprese questa condizione di cose, e quando venne a proporre quell'incidente dell'imposta sull'entrata, io ritengo che non avesse altro in vista che di trasformare la base dell'imposta prediale.

Una voce dal banco della Commissione. È giustissimo!

LA PORTA. E se oggi la Camera cede alle esigenze politiche, ai reclami, essa deve confessare però che la proposta di legge che dal voto della Camera è stata scartata, non aveva altro fine che di mutare la base dell'imposta, di trasformare l'imposta catastale in imposta sull'entrata, l'ideale dell'imposta.

Ora, qual è la classe di contribuenti che attualmente è colpita dall'imposta sulla rendita? I contribuenti della ricchezza mobile pagano la loro rendita, i contribuenti per fabbricati pagano la loro, i coltivatori non proprietari pagano pur essi sui loro redditi agrari in forza della legge sulla ricchezza mobile. Quale è la sola rendita che non paga? Quella dei proprietari che sono agricoltori.

Ora ditemi un po', se noi votassimo un articolo di legge in cui si dicesse: pagheranno una tassa i proprietari agricoltori, non è egli vero che noi avremmo quell'imposta sulla rendita che voi avete scartato? Sì, perchè non ci manca altro elemento che questo. Voi già avete l'elemento di debiti ipotecari, perchè specializzate e pubblicate ipoteche, voi avete i debiti chirografari, consegnati in forza della legge sulla ricchezza mobile, voi avete l'elemento catastale esistente, voi avete la consegna dei redditi agrari di coloro che non sono proprietari; voi possedete il ruolo delle sovrimposte comunali e provinciali.

Non occorre quindi far lusso di schede, di vessazioni, di minacce, di multe, per procedere alla catastazione della rendita agraria.

Qual è l'altro elemento che vi abbisogna per aver la giustificazione della rendita? La consegna dei proprietari che coltivano le loro terre; e vedono coloro i quali sono contrari all'imposta sull'entrata fondiaria, come insistendo nel loro proposito, combattendo l'espediente della Commissione, non giovano al loro sistema.

Pur troppo, o signori, le ombre degli antichi compartimenti ricompaiono in questa discussione, pur troppo voi vedrete l'opposizione al temperamento della Commissione venire da deputati di quel compartimento che per la legge del 1864 al 1867 non ha nè una diminuzione nè un aggravio; coloro che sono in diminuzione e non hanno aggravio accettano perchè godono un beneficio, quelli che debbono avere un aumento accettano perchè quest'aumento è arrestato; coloro i quali si trovano nelle stesse condizioni di prima se ne lamentano; e sarebbe doloroso, o signori, che noi ripetessimo queste lotte nel 1867...

Voci. E lo *statu quo*?

LA PORTA. Ma lo *statu quo*, o signori, è confessato come uno stato che non ha base razionale, è l'aggravamento di una posizione ingiusta, non fa che accrescere l'ingiustizia che voi non potete disconfessare.

Dalla parte mia, pur deplorando che a proposito di un espediente di finanza non si possa sentire il concetto del ministro sul sistema dei tributi diretti, però, pre-occupato dal bisogno di un introito indispensabile alle

finanze, ritengo non essere questo che un espediente provvisorio; e dipenderà dalla Camera il renderlo provvisorio, poichè quando il 6 maggio verrà il ministro delle finanze a fare la sua esposizione ed esprimere il suo concetto sui tributi diretti, la Camera può, in risposta alle sue parole, dire quale è il sistema che crede migliore per assicurare le entrate dello Stato e il riparto dell'imposta con regole di giustizia distributiva pei contribuenti; può volere che sia corretta la legge del 1864 per il 1868, e dichiarare che questa legge, che andiamo a votare, sia come espediente provvisorio di finanza limitata nella sua esistenza.

Chi ciò impedisce alla Camera?

È vero che alcune imposte, decretate provvisorie, sono diventate normali; è vero che il travolgere degli avvenimenti nazionali non ha dato il tempo a rimaneggiarle, ma è pur vero altresì che la loro durata e il loro sistema è in facoltà della Camera, perchè la Camera ha il potere di annientarle o di modificarle.

Io, che non ho responsabilità del sistema finanziario che da sei anni si è imposto all'Italia; io, che non ho responsabilità della crisi finanziaria che domina lo Stato, nè della crisi economica che tormenta il paese, io non ho pur quella di avere dato il mio voto a leggi che oggi tutto il paese respinge; ma nel momento attuale io non mi posso negare al riparo di quella rovina che minaccerebbe l'esistenza nazionale. Io vedo che il bilancio nazionale ha bisogno di quest'entrata, che essa è prevista in bilancio, ed io non posso negarla, e non la nego.

Io quindi accetto il temperamento proposto dalla Commissione. Se gli onorevoli deputati che lo oppongono trovano un altro espediente, il quale, senza spostare le ingiustizie da una parte per passarle all'altra, possa essere accolto dalla Camera, io lo voterò; ma il sistema di lasciare una ragione ingiusta, aggravandola anche di più, non mi pare nè giusto nè accettabile da tutto il paese. Contenterà gli onorevoli miei contraddittori, ma scontenterà i molti; ed io spero sarà respinto dal voto della Camera legislativa.

PRESIDENTE. Il deputato Ferraris ha facoltà di parlare.

FERRARIS. Vi rinuncio per ora.

PRESIDENTE. Allora la parola spetta all'onorevole Tozzoli.

TOZZOLI. Cedo il turno all'onorevole Lovito.

PRESIDENTE. Parli l'onorevole Lovito.

LOVITO. L'onorevole mio amico La Porta, a cui nessuno certo nega dell'abilità, ha sviata la questione. E prima di tutto egli ha parlato di responsabilità, ed ha detto che non aveva responsabilità nel sistema finanziario che oggi vige in Italia. Ed io lo credo, e se qualcun altro da questo lato della Camera ha parte di responsabilità, posso assicurare l'onorevole La Porta e la Camera che ciascuno di noi ha il coraggio di assumere la responsabilità delle proprie opinioni e dei propri voti.

Detto questo, risponderò ora all'onorevole La Porta.

I suoi argomenti in breve sono questi: noi abbiamo bisogno d'incassare 24 milioni, o ad un dipresso; noi riteniamo, e con noi ritiene anche la Commissione, che alcuni compartimenti d'Italia siano molto aggravati; noi riteniamo che la legge di perequazione sia un'ingiustizia, sia un'enormezza; essa porta i caratteri di quest'ingiustizia in se stessa: tanto è vero che all'articolo 14 della legge si dice:

« La presente legge non ha effetto che per gli anni 1864-65-66-67. »

C'è poi l'obbligo pel Governo di presentare una legge di perequazione definitiva nel febbraio 1867.

Questa legge dunque porta in se stessa questi caratteri d'ingiustizia.

Questa ingiustizia (dice l'onorevole La Porta con quella sottigliezza che nessuno gli nega) della legge del 14 luglio 1864 viene ad essere temperata unicamente col sistema della Commissione e col carattere della provvisorietà.

Una volta che noi abbiamo scoperto il criterio per rettificare una legge ingiusta, allora non ci è altro a fare che applicare questi due decimi, e ciò noi lo applicheremo come misura temporanea.

L'onorevole La Porta ha compreso il difetto del suo ragionamento, poichè ha detto che la legge porta con sè i caratteri dell'ingiustizia, solo perchè fissa un termine pel quale vige, ed ha un articolo che prescrive la presentazione di una legge definitiva di perequazione.

Ma l'onorevole La Porta ricorda bene che i criteri con cui fu redatta quella legge furono tali che certamente non potevano condurre ad una conclusione di un'esattezza matematica; e non per questo l'onorevole La Porta, nè gli altri sostenitori dello schema presente, potranno dire che quest'esattezza matematica sia raggiunta col trovato della Commissione, il quale disgrava alcuni compartimenti di circa due milioni di lire, le quali saranno poi in definitivo pagate in tutta Italia.

L'onorevole La Porta poi, riconoscendo forse che quest'argomento non era molto stringente, ne aggiungeva un altro che è stato ripetuto dalla Commissione e dal Ministero. Egli diceva: « Ma, signori, questa misura noi l'accettiamo come straordinaria, come provvisoria. E da chi dipende renderla provvisoria? Dipende da noi. Provvisoriamente dunque accettiamo il temperamento della Commissione. »

Io, senza discutere coll'onorevole deputato La Porta se dipenda da noi unicamente tutto ciò che vorremmo, e che talvolta anzi troppo spesso dipende da condizioni superiori a noi l'affrettare la votazione d'un disegno di legge, io risponderò semplicemente coi suoi argomenti. Dirò: il temperamento di due decimi ideato dalla Commissione è provvisorio? Ebbene, provvisorio per prov-

visorio rimanga inalterata la base stabilita da quella legge di perequazione, la quale è stata accettata e votata dal Parlamento in seguito a studi accurati, ed a lunga e penosa discussione; non stabiliamo provvisoriamente due decimi di sovrimposta sopra un temperamento, il quale distrugge una legge, ed inoltre non ebbe il beneficio di essere stato nè discusso, nè votato dal Parlamento.

CAPPELLARI. Dirò poche parole in risposta ad alcune osservazioni fatte dall'onorevole Lovito e dall'onorevole Comin.

In quanto alle cifre l'onorevole Lovito ha detto: guardate che se voi liberate di 2,271,000 lire alcuni compartimenti, questa somma ricade sopra altri compartimenti; ma io credo che questo non sia esatto.

Questi 2,271,000 lire le perde lo Stato, è lo Stato che vi rinuncia, quand'anche noi tenessimo la stessa ragione... (*Mormorio*)

COMIN. E i 24 milioni?

CAPPELLARI. Demando scusa. Quando noi tenessimo la stessa ragione dei due decimi sulla base attuale dei contingenti, cioè sui contingenti quali dovrebbero essere nel 1867, i singoli compartimenti pagherebbero sempre i due decimi di aumento.

Dunque non si tratta di scaricare gli uni per sopraccaricare altri, si tratta semplicemente di levare a quelli, i quali dovrebbero essere ancora una volta aggravati nel 1867, questa parte nuovissima del loro carico.

Ma si dice: e i 24 milioni?

I ventiquattro milioni e mezzo della tassa sull'entrata non vengono più pagati da nessuno.

La Commissione vi ha fatto chiaramente e nettamente il conto; essa vi ha detto che adottando il suo progetto lo Stato viene a perdere in un anno lire 4,110,000, e che questa somma non va distribuita sopra altri compartimenti.

Debbo poi osservare che se ritornassimo invece alla tassa del 4 per cento sull'entrata fondiaria, io non credo che lo Stato otterrebbe dei risultamenti più splendidi per le finanze, perchè non ho molta fede nell'efficacia attuale di quel sistema, perchè riguardo alle denunce pur troppo non siamo ancora arrivati al tempo della sincerità, e perchè l'amministrazione non ha ancora trovato il modo spiccio, tranquillante, sicuro di poter discernere il vero dal falso. Denunce ed inesattezze suonano per me in molti casi come sinonimi.

Adottando il progetto della vostra Commissione, le somme stanziare nella parte attiva del bilancio diminuiscono invero di più di quattro milioni, ma la perdita sarebbe stata molto maggiore perseverando nella idea del 4 per cento sull'entrata fondiaria, più forte ancora restringendo la tassa al 2 e mezzo per cento. Non avremmo raggiunti quindici milioni.

Vengo ora alla osservazione fatta dall'onorevole Comin.

Egli disse che con questa legge si vengono a sopraccaricare le provincie napoletane di lire 1,253,749, e si compiacque di rammentare le mie parole che trovansi registrate nel resoconto della Camera dell'altro ieri.

Ma io debbo notare che quella cifra non suffraga in alcun modo il suo assunto, quella cifra indica puramente e semplicemente l'importo di un mezzo decimo dell'imposta fondiaria che colpisce i terreni delle provincie napoletane: dunque queste lire 1,253,749 non sono un sopraccarico che si vada ad imporre in modo speciale alle accennate provincie, perchè tutti i compartimenti del regno sono chiamati a pagare due decimi di più. Anzi, le provincie napoletane le quali devono essere nel 1867 d'alquanto sgravate, mantengono questa cifra più ad esse favorevole, e su questa base ridotta sarebbero sovrimate di due decimi.

Accogliendo la proposta della Commissione guadagnano, e mi giova ripeterlo, i compartimenti che dovevano essere aggravati, perchè sono liberati da questo sopraccarico, ma non perdono quelli per i quali il contingente doveva essere diminuito, perchè tale diminuzione viene mantenuta, di maniera che si può dire, e concludo, che lo Stato perde realmente, ma che riguardo ai compartimenti non esiste il fatto che alcuni debbano essere sollevati a danno degli altri.

Del resto io mi permetto di richiamare un poco l'attenzione della Camera, ancora una volta, a ciò che era stato proposto dalla Commissione dei Quindici. Questa questione è stata in seno di quel Consesso ampiamente discussa. Si trovarono di fronte due opinioni diverse, le quali ebbero valenti sostenitori. Vi fu chi disse: si tratta di togliere le disuguaglianze catastali, dunque creiamo una imposta sull'entrata la quale in gran parte sostituirà, rettificandola, l'imposta censuaria; ma la maggioranza della Commissione dei Quindici, composta di uomini di molta prudenza, non ha creduto di adottare in tutta la sua ampiezza questa proposta; essa non ha esposta la sua nave alla burrasca, ha spinto fuori del porto un palischermo; e sapete cosa era questo palischermo? Era il decimo di guerra. Essa ha detto: lo mando in mare e voglio vedere se mi rientra in porto raddoppiato e tramutato in 24 milioni e mezzo d'imposta sull'entrata.

Ora, che cosa avvenne? Avvenne che questo metodo d'applicazione dell'imposta mediante la tassa del 4 per cento sull'entrata non è riuscito. Allora la vostra Commissione, o signori, disse: se l'esperimento non è stato coronato dal successo, torniamo a quei due decimi che erano già nell'animo della Commissione dei Quindici, quand'essa appunto proponeva il suo tentativo, la sua esplorazione, ma applichiamo i due decimi con umano riguardo a quei compartimenti che nell'attuale condizione delle cose più avrebbero sofferto dalla inesorata applicazione della legge del conguaglio, notate bene, o signori, del conguaglio *provvisorio* del 14 luglio 1864.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cortese.

CORTESE. L'onorevole La Porta ha detto che questa

discussione ha evocato le ombre dei compartimenti: egli ha ragione, ma non siamo già noi che abbiamo chiamato queste ombre; mi pare invece sia il primo articolo che ci si propone di votare quello che le faccia risorgere tutte, quasi direi « l'una contro l'altra armata. »

In sostanza, noi dovremmo votare una legge la quale contenesse un temperamento provvisorio, uno spediente, per fare che in quest'anno le risorse dello Stato aumentino; ora nel votare uno spediente ci si vorrebbe trarre ad inciampare in un provvedimento il quale ha un carattere molto serio, poichè in un istante rovescia in parte una legge che è stata frutto di lunghissimi studi e di indagini accuratissime, vo' dire della legge di perequazione. Si compilarono per quella dei volumi i quali vogliono essere cercati con lungo studio e grande amore, ed invece mi pare che siano stati del tutto obbliti.

Io non so se questa legge possa essere emendata, non so neppure se sia degna di emenda, ma io dico che per essere emendata lodevolmente si dovrebbero fare altrettanti studi quanti se ne sono fatti allora per votarla, ma non si dovrebbe mai emendarla per incidente, e di sbieco.

L'onorevole Lovito aveva fatto una interrogazione, cui in verità la Commissione non aveva risposto, ma alla quale ha risposto in sua vece l'onorevole La Porta. La interrogazione era questa: « Ma che cosa accadrà l'anno venturo, e negli anni avvenire? Voi non fate compiere quell'ultimo periodo che deve stabilire la definitiva perequazione dell'imposta fondiaria, nel senso non già che avesse dovuto durare eternamente, ma che avesse dovuto durare fino a che una nuova legge per la riscossione dell'imposta diretta non fosse venuta a stabilire un metodo diverso da quello in vigore; ora dunque in che modo si opererà la perequazione della imposta fondiaria? »

Alla domanda dell'onorevole Lovito rispose l'onorevole La Porta, dicendo che quella del 1864 è una legge ingiusta e riconosciuta per tale, perchè coloro che sono stati aggravati se ne dolgono, quindi bisognava emendarla, e la Commissione crede emendarla nell'occuparsi di questa imposta temporanea del decimo doppio di guerra.

Io per rispetto alla Camera, la quale l'ha votato, e per rispetto alla serietà delle istituzioni costituzionali, amo supporre che essa non voglia permettere che una legge, che è stata frutto di lunghissimi studi, sia in parte abrogata per via incidentale, e direi quasi per sorpresa.

LANZA GIOVANNI. Domando la parola.

CORTESE. Noi abbiamo in proposito delle considerazioni di giustizia e delle considerazioni di equità. Indubitatamente il Governo e la Commissione si sono ispirati a queste ultime quando han proposto quel temperamento. La Commissione ha detto: noi abbiamo come conseguenza della legge della perequazione...

MINGHETTI. Domando di parlare.

SELLA. Domando la parola.

CORTESE... dell'imposta fondiaria un aggravamento di questa tassa per alcune provincie dello Stato.

Se noi veniamo a stabilire nel tempo stesso un doppio decimo di guerra, questo cumulo di aggravio diventa intollerabile; cerchiamo adunque di renderlo tollerabile; e questo è un discorso ispirato ad un sentimento di equità. Ma allora avrei trovato molto più giusto che si fosse studiato e proposto un sistema col quale questo sentimento di equità avesse potuto trovare il suo sviluppo, la sua applicazione nell'espedito, nella parte temporanea, passeggera, non già che avesse dovuto trovare l'applicazione nella parte normale.

Io, spiegandomi più chiaramente che sia possibile, avrei fatto sì, che si fosse riscosso meno dei due decimi di guerra, in talune provincie, ma che la perequazione avesse avuto lo svolgimento che deve avere e che la legge quale è stata votata avesse avuto...

VALERIO. Domando la parola.

CORTESE... la sua completa applicazione. Allora le popolazioni avrebbero capito quel principio di equità, che avrebbe dettato quella misura; ma adesso vengono a convincersi che la misura che noi oggi siamo chiamati ad attivare non sia in tutto conforme alla giustizia distributiva, poichè, ripeto, non potranno mai persuadersi che sia stata opera leggiera quella che fu il frutto di lunghe ed accurate indagini, e che sia opera seria e grave quella che è frutto di indagini momentanee, anzi dirò di nessuna indagine, perchè nuove indagini, se per queste non vogliamo intendersi i lamenti, non ci sono state.

Io sono disposto ad accettare un temperamento qualunque il quale possa applicare in modo meno nocivo quel sentimento di equità la cui convenienza non so disconoscere, e che consiglia di evitare un duplice aggravio contemporaneo; ma l'articolo della Commissione come sta non sono disposto a votarlo.

Aspetto quindi che qualcheduno voglia proporre un emendamento nel senso che ho enunciato.

POSSENTI. Propongo la chiusura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris:

FERRARIS. L'onorevole Cortese, dapprima, riconosceva come il temperamento proposto dalla Commissione fosse equo, ma poi, procedendo nel suo ragionamento, credette che offendesse la giustizia distributiva.

Invero, che a me riesce molto difficile il potere conciliare questi due termini. Io non voglio ripetere quello che già più efficacemente venne detto intorno all'articolo 14 della legge 14 luglio 1864. Quindi non vi verrò nuovamente ricordando che con una legge, la quale sancisce la sua durata per un tempo determinato, come fece quella del 1864 pel quadriennio, che dal 1864 si stende al 1867; quella legge, in quel punto medesimo, non solo la si riconosce soggetta a quelle modificazioni

che il legislatore ha per proprio ufficio facoltà di introdurre per fatti che sopraggiungono, ma si riconosce e si dichiara che già in allora esistono tali fatti, che debbono portare ad una conseguenza diversa da quella sancita da quella legge.

Io potrei anche ricordare, per meglio scolpire il concetto dell'articolo 14, come in allora si voleva sancire che la legge non avesse vigore fuorchè pel quadriennio che è in quell'articolo indicato. Ma una considerazione principalmente indusse la Camera a respingere questo temperamento, e fu il pericolo di discutere la legge nel punto stesso in cui stava per essere promulgata e per entrare in osservanza. Ma ora che le popolazioni, alle quali quella legge s'indirizzava, hanno veduto compiersi il termine entro il quale sarebbero dovuti con nuovi studi recare quella luce che le indagini anteriori non avevano potuto portare, le popolazioni, dico, a questo punto hanno dovuto riconoscere nell'articolo 14 della legge qualche ragione che sta nell'equità, e si avvicina precisamente alla giustizia distributiva. Sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Comin, il quale diceva che in materia di tributi bisogna procedere per lire e centesimi e non per sentimento; ma le lire ed i centesimi debbono essere applicate rigorosamente allorquando gli elementi, giusta cui questi risultati si ottengono, sono certi e sicuri.

Non voglio ricordare le discussioni ch'ebbero luogo nel 1864. Qualunque altro lo potrebbe fare, non io che allora mi manifestai oppositore. Però, se nol faccio, non è perchè non ricordi che coloro stessi i quali l'appoggiavano, quasi come una legge di necessità, riconoscevano nello stesso tempo come tutti gli elementi i quali avevano condotto a questi risultamenti, erano soltanto approssimativi, non avevano nulla di certo. Avremo dunque una di quelle approssimazioni che nell'applicazione delle imposte si possono, per un dato periodo di tempo, ritenere come base convenzionale temporanea, non si avrà però quella misura rigorosa e severa, data la quale soltanto poteva trovare applicazione la regola accennata dall'onorevole Comin. Se dunque la legge del 14 luglio 1864 presenta qualche cosa che viene ad urtare con quella certezza che dee presiedere al riparto delle imposte e soprattutto al riparto delle imposte fondiari, allorchè noi ci troviamo nella necessità di venire ad aggravare la mano sopra questa così importante e vitale sorgente della ricchezza nazionale con un aumento d'imposta, non è forse richiesto dalla giustizia distributiva di usare un temperamento che si informi a quelle stesse ragioni di equità che presiederanno alla legge e che dovranno tanto più presiedere alla sua riforma? Non è forse consentaneo a giustizia che non si accresca il peso del carico, quando si tratta di imporre un doppio aggravio nello stesso anno?

Nè con queste parole intendo esautorare la legge del 14 luglio 1864; nè credo che il temperamento della

Commissione sia tale che la rovesci intieramente, come nel principio del suo discorso diceva l'onorevole Cortese; non è il temperamento proposto dalla Commissione che rechi all'integrità della legge 14 luglio 1864 quell'offesa che a torto vi potrebbe taluno riconoscere; se alcun chè di simile ne avvenisse, la causa starebbe piuttosto nelle dichiarazioni che stanno nella legge medesima.

Un'ultima considerazione, o, per meglio dire, una preghiera vorrei muovere alla Camera. Io ho dovuto ricordare come fra coloro che si portavano oppositori per convinzione di quella legge furono precisamente molti che rappresentavano le provincie ed i compartimenti aggravati. Non è questa una ragione per dubitare della sincerità della loro convinzione; ma vogliamo questa medesima considerazione, questa medesima misura applicare a coloro i quali rappresentano le provincie ed i compartimenti che si sarebbero trovati favoriti, certi di trovare in essi quella stessa forza di convinzioni.

Ma in tanta difficoltà di determinare dove stia la giustizia rigorosa ed assoluta, di fronte ad un aggravio il quale si moltiplicherebbe ed in quanto si raddoppia nello stesso punto, ed in quanto si dovrebbe stabilire in ragione di una parte aliquota, perchè non rivolgeremo noi a tutti questi nostri onorevoli oppositori una preghiera caldissima onde non vengano, a proposito di una legge la quale deve avere un'esistenza limitata, la quale ha tutta un'impronta d'equità, che nessuno ha disconosciuta, a suscitare nuovamente quelle divisioni che scomparse fino dal 1864, dovrebbero essere dimenticate da tutti? (*Movimenti*) Perchè non stenderanno essi un velo sopra quelle che si tradurrebbero in nuove discordie intestine, le quali sarebbero poi da taluni portate a maggiori, a più dannose conseguenze di quelle che stiano nelle loro intenzioni? Vorrei che la mia parola fosse tanto autorevole da poterli smuovere dai loro propositi.

Considerino essi le conseguenze che potrebbero essere prodotte ed in questa Camera e fuori da una discussione, la quale, prolungandosi, venisse a inacerbire quelle ferite che non solo è debito nostro di non aprire, ma che, pure aperte, dobbiamo adoperarci a rimarginare e cicatrizzare, onde si possa da tutti concordemente procedere allo stadio ed all'attuazione delle riforme vere e sostanziali dei nostri ordinamenti finanziari, economici ed amministrativi, i quali debbono assicurare le nostre sorti all'interno, come già sono felicemente assicurate nell'indipendenza dallo straniero. (*Vivi segni di approvazione a sinistra ed al centro sinistro*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo stata domandata la chiusura, chiedo se è appoggiata.

(È appoggiata.)

LOVITO. Chiedo di parlare contro la chiusura.

PRESIDENTE. L'onorevole Lovito ha facoltà di parlare contro la chiusura.

LOVITO. Se la Camera intende di restare sotto l'impressione dei conti ultimamente fatti dall'onorevole Cappellari della Colomba, è padrona di chiudere la discussione, ma se per avventura c'è qualcuno che abbia una risposta da fare in cifre anche all'onorevole Cappellari in cifre così maestro, io credo che la Camera debba avere la pazienza di sentirlo. È per questo motivo che io pel primo mi oppongo alla chiusura della discussione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione.

(Dopo prova e controprova la discussione sull'emendamento Rega e compagni è chiusa.)

L'onorevole Cancellieri aveva proposto un emendamento all'articolo 2, ma siccome l'articolo 2 pel nuovo progetto della Commissione concordato col Ministero...

Voci. A domani! a domani!

Altre voci. No! Parli!

PRESIDENTE. Perdonino, mi lascino dire, poi la Camera farà quello che vuole.

Io sono in debito di avvertire che l'onorevole Cancellieri aveva proposto un emendamento all'articolo 2, che quest'articolo 2 ora viene a far parte dell'articolo 1, e che quindi io dovrei dare la parola all'onorevole Cancellieri per isvolgere il suo emendamento che va a concernere una parte dell'articolo 1.

L'onorevole Cancellieri ha facoltà di parlare.

Voci. A domani! a domani! (*Rumori in vario senso*)

CANCELLIERI. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Io domanderò prima alla Camera se intende continuare, essendo i pareri diversi.

CANCELLIERI. Domando la parola sulla questione...

PRESIDENTE. Ma io ne pongo prima un'altra, cioè se si debba rimandare la discussione a domani.

VALERIO. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Perdoni...

VALERIO. Credo di aver diritto a parlare.

PRESIDENTE. Il diritto di parlare sulla questione d'ordine spetta prima all'onorevole Cancellieri.

CANCELLIERI. Io ho domandato la parola perchè credeva che, dopo essersi discusso l'emendamento Rega e compagni, e dopo essersi chiusa la discussione, si dovesse passare alla votazione sul medesimo, prima di venire a discutere un altro emendamento.

PRESIDENTE. Mi dispiace, ma debbo dirle che è in errore, perchè la pratica costante della Camera è che non si proceda a votare sopra un emendamento che riguarda un articolo, sino a che non siano stati discussi tutti gli emendamenti che riguardano l'articolo stesso.

Voci. Sì! sì! ha ragione.

PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti se debbe continuarsi questa discussione, e quindi io debba dare la parola all'onorevole Cancellieri, ovvero rimandare la discussione a domani.

(La Camera delibera che sia rimandata la discussione a domani.)

Annuncio alla Camera che la Commissione per l'inchiesta sulle condizioni della città e provincia di Palermo è composta degli onorevoli:

Bortolucci, Fabrizi Giovanni, Pisanelli, Ricci Vincenzo, Sella, Tamaio, Tenani.

La seduta è levata a ore 5 40.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni della legge d'imposta sulla ricchezza mobile e sull'entrata fondiaria;

2° Discussione del progetto di legge relativo alla costituzione del Banco di Sicilia in pubblico stabilimento avente qualità di ente morale.